Enti Locali

Comuni

ROMA CAPITALE

Determinazione Dirigenziale 3 novembre 2026, n. 2294

Indizione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, di n. 7 posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

ROMA

Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa
E.Q. ATTIVITA' PRODUTTIVE, MERCATI, COMMERCIO
Servizio Attività Produttive, Mercati, Commercio
Ufficio Occupazione Suolo Pubblico

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CE/2294/2026 del 03/11/2026

NUMERO PROTOCOLLO CE/141194/2026 del 03/11/2026

OGGETTO: Indizione dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, di n. 7 posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: RODOLFO GAUDIO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:

RODOLFO GAUDIO

ROMA

PREMESSO CHE

con l'articolo 11 della legge n. 214/2023 il Parlamento ha emanato precise disposizioni per il riordino del commercio su area pubblica ed il rilascio delle relative concessioni;

con nota prot. QH/2024/146 del 02/01/2024 il Dipartimento Attività Produttive e Sviluppo Economico, ha specificato che Roma Capitale rientra nella disposizione stabilita dal comma 6 dell'articolo 11 della Legge 214/2023 che prevede: "Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista";
con nota prot. n. QH/91534/2025 del 19/12/2025, l'Assessora alle Attività Produttive, alle Pari Opportunità e all'Attrazione investimenti trasmetteva al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive la Direttiva n. 5 prot. n. QH/91525 del 19/12/2025, avente ad oggetto "Indirizzi per la prosecuzione ed il completamento delle attività di pianificazione del commercio e delle conseguenti procedure per l'assegnazione delle concessioni dei posteggi del commercio su area pubblica in scadenza al 31/12/2025 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 11 della legge n.214/2023", con la quale:
dava mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di proseguire nella sua funzione di supporto e coordinamento ai Municipi, competenti per territorio e per materia, ai sensi dell'art. 11 della D.A.C. n.101/2023, per il completamento delle procedure di adozione ed approvazione dei Piani del Commercio;
forniva indirizzo ai Municipi di iniziare le procedure di gara per tutte quelle fattispecie per le quali si fossero già conclusi i presupposti atti di pianificazione e di procedere con celerità al completamento delle attività funzionali all'adozione ed approvazione dei Piani del Commercio ancora incompleti o non approvati;
disponeva che venisse disposta dal Dipartimento e dai singoli Municipi per le rispettive competenze una proroga tecnica volta a garantire il mantenimento dell'efficacia dei titoli autorizzatori sottostanti alle singole attività economiche coinvolte fino al 31/12/2026;
in esecuzione della predetta Direttiva, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, con propria nota prot.n. QH/92158 del 23/12/2025 e successiva integrazione prot. QH/92409 del 24/12/2025, ha trasmesso a tutti i Municipi una bozza di atto, da adottare affinché si procedesse ad una proroga tecnica della validità delle concessioni dei posteggi del commercio su area pubblica di loro competenza al 31/12/2026, nonché a procedere tempestivamente, alla indizione delle procedure a seguito dell'approvazione dei piani del commercio;
con la stessa circolare ha rappresentato che "le procedure suddette potranno essere avviate soltanto a seguito dell'approvazione dei Piani del Commercio da parte di tutti i Municipi";
Il Municipio IV ha adottato il Piano del Commercio con Deliberazione del Consiglio Municipale n. 34 del 19/11/2025.
Con la Delibera di Giunta del Municipio Roma IV n. 13/2026 del 12/10/2026, sono state definitivamente individuate 7 aree da mettere a bando:
- Via G. B. Bardanzellu fronte civico 36;
- Via Fabriano angolo Via Pergola;
- Via Poppea Sabina angolo Via S. Alessandro;
- Via Bartolo Longo;
- Zona Meuccio Ruini – via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella;
- Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì);
- Via dei Durantini sul marciapiede lato opposto civico 52.

CONSIDERATO CHE

con Determinazione Dirigenziale rep. CE/2743/2025 prot. CE/161584/2025 del 29/12/2025, è stata disposta una proroga tecnica fino al 31/12/2026 delle concessioni dei posteggi del commercio su area pubblica del Municipio IV scadute il 31/12/2025 ed una programmazione in merito all'indizione delle procedure di gara;
il Municipio, pertanto, intende attuare le procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica mediante l'approvazione e pubblicazione di Avvisi Pubblici per le varie tipologie di concessioni di commercio su aree pubbliche (mercati in sede propria/mercati su strada/ Posteggi isolati fuori mercato/Posteggi isolati stagionali; Edicole);
facendo seguito alla nota Prot. QH/50484 del 09/07/2026, nell'ambito delle funzioni istituzionali attribuite, il Dipartimento di Coordinamento e Supporto ai Municipi, trasmetteva, con propria nota prot. QH/61909 del 27/08/2026 ed acquisita in pari data con prot. CE/106740, la bozza di bando tipo, il cui testo recepisce le indicazioni contenute nelle Linee guida ministeriali emanate in attuazione della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 (Legge 30 dicembre 2023, n. 214), e tutta la relativa documentazione da allegare allo stesso;
con nota Prot. QH/2026/74352 il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive ha fornito chiarimenti in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione nelle procedure di assegnazione dei posteggi per il commercio su area pubblica;

ROMA

con nota Prot. QH/2026/72498 il Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive ha fornito indicazioni integrative ai bandi tipo per l'assegnazione dei posteggi nei mercati e per le attività di commercio su area pubblica fuori mercato aggiornati alle linee guida di cui all'art. 11 commi 1 e 2, della Legge 30 dicembre 2023 n. 214;
con il presente provvedimento, si vuole indire la procedura ad evidenza pubblica, per l'assegnazione in concessione, per un periodo di anni 10, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche , adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, di n 7 posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

Visto:

la L. 241/1990; la L. 214/2023;
il D. Lgs n. 114/1998;
Decreto Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 5 giugno 2026; la Legge Regionale n. 22/2019"Testo Unico del Commercio";
il D. Lgs. 36/2023;
la Deliberazione Consiglio Regionale 139/2003; il T.U.E.L.;
il D. lgs. n. 59/2010;
lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07/03/2013 ed in particolare, l'art. 26 "Principi e Funzioni co. 1, 2, 5 e 9 e l'art. 27 "Ordinamento dei Municipi" co. 24 che così recita: "La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai Dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati, nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio e del principio di distinzione delle competenze e delle attribuzioni tra organi di governo e dirigenza";
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21/2021; la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 456/2023;
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023; la Deliberazione Giunta Capitolina n. 522/2024
la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 318/2025; la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 62/2026;
la Direttiva n.5 prot. n. QH/91525 del 19/12/2025, Deliberazione Del Consiglio Municipale n. 34 del 19/11/2025; la nota prot. QH/2024/146 del 02/01/2024;
la nota prot. QH/91534/2025 del 19/12/2025;

la nota prot. QH/2026/74352;

la nota prot. QH/2026/72498;
la nota Prot. QB/2026/139952 del 25/02/2026 della Ragioneria Generale Divisione Entrate III Direzione Entrate Patrimoniali Decentrate;
la nota QH/2026/16210 dell'11/03/2026 del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive; la nota QH/2026/61909 del 27/08/2026 del Dipartimento Sviluppo Economico ed Attività Produttive.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 si è provveduto a nominare il responsabile della privacy e dei dati personali del Municipio IV;
Il responsabile del trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è il responsabile del procedimento;

Il responsabile del procedimento è il Direttore del Municipio IV, Ing. Rodolfo Gaudio;
La presente determinazione dirigenziale è adottata attraverso il ricorso della cosiddetta firma digitale da parte del dirigente responsabile, ai sensi dell'art.107 del d. lgs. N. 267/2000 ed in attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 (recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), del d. lgs. 7 marzo 2005 n.82 (recante il "Codice dell'Amministrazione digitale") e del d.lgs. 4 aprile 2006 n.159 (recante "Disposizioni integrative e correttive al d. lgs. 7 marzo 2005 n.8.

DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa,

- di approvare l'Avviso Pubblico, di cui all'allegato, parte integrante del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 11

ROMA

comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, per n. 7 posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

Gli importi indicati sono riferiti esclusivamente all'anno 2026 (Delibera di Giunta Capitolina n.62/2026 e ss.mm.ii.); per gli anni successivi si farà riferimento al canone stabilito dalla Giunta Capitolina con atto deliberativo.					
Area	Settore merceologico	mq	**Canone giornaliero come da gestionale Gescan**	**Media dei giorni lavorativi per ciascun periodo stagionale (estivo o invernale, stimato in 90 giorni)**	**Cauzione** Canone annuale calcolato sulla stima dei giorni lavorativi in un anno (180 giorni periodo estivo e invernale)
1. Via G.B. Bardanzellu fronte civico n.36	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
2. Via Fabriano angolo via Pergola	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
3. Via Poppea Sabina angolo via S. Alessandro	Alimentare/non Alimentare/ Prod.agricolo	3 x 2	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
4. Via Bartolo Longo	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
5. Zona Meuccio Ruini – via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00

ROMA

6. Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì)	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	3 x 2	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
7. Via dei Durantini sul marciapiede lato opposto al civico 52	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00

Il canone COSAP giornaliero è di € 6,00 come da sistema GESCAN (Gestione e Coordinamento Unico delle entrate municipali) salvo conguaglio o variazioni tariffarie, ed è calcolato secondo i criteri di cui alla D.A.C. n. 21 del 2021, aggiornati con D.G.C. n. 436 del 2023, D.G.C. n.522 del 2024, D.G.C. n. 62/2026 e ss.mm.ii.).
Il deposito cauzionale viene fissato in € 1.080,00 pari ad una stima media delle giornate lavorative che verranno effettuate nell'arco dell'intero anno (periodo estivo e periodo invernale).

- di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Attività Produttive e Sviluppo Economico - Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico;
- di pubblicare il presente provvedimento, con l'allegato Avviso Pubblico, sul BURL e sul sito istituzionale del Municipio IV.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R 62/2013.
Avverso la presente determinazione è proponibile ricorso al TAR Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni a decorrere dalla data di notificazione del medesimo provvedimento.

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

ROMA

Elenco allegati

DESCRIZIONE
L. Autodichiarazione ai sensi dell'art. 2359 cc.pdf
1. Viale Battista Bardanzellu fronte civ.36.pdf
2. Via Pergola lato destro.pdf
3. Via Poppea Sabina angolo Via Sant' Alessandro.pdf
4. Via Bartolo Longo civ.4.pdf
5. Zona Meuccio Ruini ang. Via Orlando Guardati.pdf
6. Via Edoardo d'Onofrio angolo Via Camillo Corsanego.pdf
7. Via dei Durantini lato opposto civ. 52.pdf
A. AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI NN. 7 POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI.pdf
B. Domanda di partecipazione.pdf
C. Patto d'integrità.pdf
E. Dichiarazione sostitutiva di certificazione.pdf
D. Dichiarazione antimafia.pdf
F. Informativa privacy- Gare d'appalto e proced. acquisiz. beni servizi lavori_ agg giugno 2026.pdf
G. Dichiarazione vendita alimentari.pdf
H. Dichiarazione punteggi.pdf
I. LINEE_GUIDA_AMBULANTI_nf.pdf

ROMA

Municipio Roma IV
U.O. Amministrativa.
Attività Produttive. Mercati. Commercio.

ALLEGATO A2

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N 7 POSTEGGI ISOLATI DA DESTINARE ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI STAGIONALI SU AREE PUBBLICHE (FUORI MERCATO) NEL PERIODO ESTIVO (dal 01 Aprile al 31 Ottobre) E NEL PERIODO INVERNALE (dal 01 Novembre al 31 Marzo).

ART. 1 FINALITÀ

Il Municipio IV di Roma Capitale indice il presente Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10 ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, di n. 7 posteggi isolati stagionali su area pubblica (fuori mercato) per l'esercizio della vendita diretta da parte di produttori stagionali con la destinazione commerciale riportata nello schema di cui all'art. 2 del presente Avviso Pubblico.
Le suddette aree saranno destinate ad attività di vendita stagionale al fine di sostenere la filiera corta, favorire la vendita diretta delle produzioni locali e valorizzare il tessuto economico agricolo e produttivo del territorio, assicurando nel contempo la più ampia partecipazione degli operatori interessati.
La presente procedura è informata al rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

ART. 2 OGGETTO

Il presente avviso è finalizzato all'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10 ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, di n.7 posteggi isolati stagionali su area pubblica (fuori mercato) indicati nello schema sotto riportato, con contestuale richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Amministrativa.
Gli interessati all'assegnazione dei posteggi di seguito indicati potranno avanzare domanda al Municipio IV.
Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione amministrativa di cui all'art.40 comma 1 della L.R.Lazio n. 22/2019 e all'art. 11 comma 1 della D.A.C.N. 101/2023.
I posteggi messi a bando sono i seguenti, come da planimetrie allegate (Allegato 1-7):

1) Via G.B. Bardanzellu fronte civico n.36;
2) Via Fabriano angolo via Pergola;
3) Via Poppea Sabina angolo via S. Alessandro;
4) Via Bartolo Longo;
5) Zona Meuccio Ruini – via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella;
6) Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì);
7) Via dei Durantini sul marciapiede lato opposto al civico 52.

Si precisa che la procedura di assegnazione è aperta agli operatori esercenti attività di vendita stagionale in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso pubblico, senza preventiva suddivisione o riserva

dei posteggi in relazione alla specifica tipologia di attività stagionale esercitata, demandando all'esito della procedura comparativa e della conseguente graduatoria l'individuazione degli assegnatari.

Si evidenzia che gli importi indicati sono riferiti esclusivamente all'anno 2026 (Delibera di Giunta Capitolina n.62/2026 e ss.mm.ii.) e che per gli anni successivi si farà riferimento al canone stabilito dalla Giunta Capitolina con atto deliberativo.

Area	Settore merceologico	mq	**Canone giornaliero come da gestionale Gescan**	**Media dei giorni lavorativi per ciascun periodo stagionale (estivo o invernale, stimato in 90 giorni)**	**Cauzione** Canone annuale calcolato sulla stima dei giorni lavorativi in un anno (180 giorni periodo estivo e invernale) *
1. Via G.B. Bardanzellu fronte civico n.36	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
2. Via Fabriano angolo via Pergola	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
3. Via Poppea Sabina angolo via S. Alessandro	Alimentare/non Alimentare/ Prod.agricolo	3 x 2	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
4. Via Bartolo Longo	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
5. Zona Meuccio Ruini – via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
6. Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì)	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	3 x 2	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00
7. Via dei Durantini sul marciapiede lato opposto al civico 52	Alimentare/non Alimentare/ Prod. agricolo	4 x 1,5	€ 6,00	€ 540,00	€ 1.080,00

** Il deposito cauzionale viene fissato in € 1.080,00 pari ad una stima media delle giornate lavorative che verranno effettuate nell'arco dell'intero anno (periodo estivo e periodo invernale).*

ART. 3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione tutti gli operatori economici, siano essi imprese individuali o società, a prescindere dalla loro forma giuridica, regolarmente costituiti ai sensi della normativa vigente purché risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

I soggetti suindicati non devono ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art 67 d.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. ed inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 85 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e ss.mm.ii., devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

I partecipanti al Bando che intendano commercializzare prodotti del settore alimentare, dovranno inoltre possedere uno dei requisiti professionali di cui all'art. 71, comma 6, del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii. e successive note ministeriali esplicative.
I produttori agricoli, partecipanti al presente Avviso Pubblico, dovranno allegare la documentazione comprovante il possesso della relativa qualifica.
L'esercizio della predetta attività è, inoltre, subordinato al rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie vigenti in materia.

A carico dei partecipanti non devono sussistere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni, ai sensi dell'art. 11 bis lettera b) della D.A.C. n. 101/2023 e ai sensi dell'art. 21, comma 4 della D.A.C. 318/2025 secondo il quale, costituisce "*condizione di irregolarità la posizione del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, che abbia un debito, superiore a euro 3.000,00 derivante dall'applicazione di un tributo locale a seguito di notifica di un avviso di accertamento definitivo, anche se relativo ad annualità d'imposta precedenti a quella di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare, salvo che lo stesso sia oggetto di rateizzazione regolarmente in corso*"; ed inoltre, devono essere in regola col pagamento di ogni onere e canone derivante dall'esercizio del commercio su area pubblica, compresa l'eventuale A.G.S.
I requisiti sopra menzionati devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Le imprese partecipanti dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A.
I produttori agricoli stagionali dovranno essere regolarmente iscritti nella Sezione Speciale Imprese Agricole della C.C.I.A.A. (come previsto dal *D.Lgs. 228/2001*).

La perdita di uno dei requisiti comporta la decadenza della concessione di posteggio, con la conseguente cessazione dell'attività esercitata sul posteggio assegnato.

ART. 4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

a) La domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte **secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato B)**, deve essere inviata, a pena di esclusione, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: protocollo.municipioroma04@pec.comune.roma.it .

*Tale domanda deve recare, quale oggetto della PEC, la seguente dicitura: "***AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI N 7 POSTEGGI ISOLATI DA DESTINARE ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DI PRODUTTORI STAGIONALI SU AREE PUBBLICHE (FUORI MERCATO) NEL PERIODO ESTIVO (dal 01 Aprile al 31 Ottobre) E NEL PERIODO INVERNALE (dal 01 Novembre al 31 Marzo);**
b) Le domande dovranno essere presentate entro trenta giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, pena l'esclusione dalla selezione. Saranno prese in considerazione solo le istanze pervenute entro le ore 12.00 del termine predetto; farà fede la data di invio della stessa. Le domande presentate fuori termine saranno respinte e non daranno titolo ad alcuna priorità per il futuro.
c) I richiedenti dovranno obbligatoriamente indicare un indirizzo PEC presso cui intendono ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura concorsuale; in mancanza, le stesse saranno trasmesse all'indirizzo PEC utilizzato per l'invio della domanda.
d) In caso di dichiarazioni false o mendaci, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, la domanda di partecipazione sarà respinta.
e) La domanda, compilata in ogni sua parte, deve essere debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata dal documento di identità dello stesso e completa di marca da bollo di € 16,00.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto (esclusivamente nel caso di partecipazione al Bando da parte di società);
- Patto d'integrità di Roma Capitale debitamente sottoscritto (ALL. C);

- dichiarazione antimafia secondo il modello predisposto (ALL. D), resa da tutti i soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. del 06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii. corredata dalla copia del documento di identità di ciascun dichiarante;
- copia della carta di identità e/o del permesso di soggiorno per gli stranieri e cittadini non residenti nell'U.E. in corso di validità (se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di partecipazione al Bando allegare anche copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- Informativa Privacy (Allegato F);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal legale rappresentante o dall'eventuale preposto, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale si dichiari il possesso dei requisiti professionali per la commercializzazione di prodotti alimentari o della qualifica di produttore agricolo stagionale (Allegato G)
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale si dichiari il possesso dei requisiti premianti di cui all'art. 6 del presente Avviso (Allegato H);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione, firmata dal legale rappresentante, resa ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., nella quale si dichiari esplicitamente se la Società si trova o meno in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 c.c. rispetto ad altri concorrenti o se partecipa in modo autonomo (Allegato L);

f) Sarà cura dei richiedenti verificare il numero di protocollo di acquisizione della domanda presentata.
g) Nel caso di partecipazione dello stesso offerente per più aree è necessario presentare una P.E.C. per ogni singola offerta.

ART. 5. VERIFICA DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE

Le domande di partecipazione, corredate dalla allegata documentazione, saranno valutate da una Commissione allo scopo nominata, composta da soggetti in possesso di competenze specifiche ed interni all'Amministrazione Capitolina, per i quali sarà accertata l'assenza di conflitti di interessi anche potenziali.
La Commissione di valutazione procederà, in seduta pubblica, alle seguenti operazioni:
- verifica dei termini di presentazione delle domande;
- verifica della presenza degli allegati richiesti.

La data della seduta sarà resa nota sul sito istituzionale del Municipio IV successivamente alla scadenza del presente Avviso, con un preavviso di almeno 24 ore, con valore di notifica per tutti gli interessati a tutti gli effetti di legge.
In caso di carenze o irregolarità sanabili della documentazione, il soggetto richiedente sarà invitato a fornire le necessarie integrazioni o regolarizzazioni entro un termine perentorio.
Conclusa l'attività di verifica di ammissibilità delle domande, la Commissione procederà, successivamente, in una o più sedute private, alla formazione delle graduatorie nel rispetto dei criteri di seguito citati.

ART. 6. CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Ai fini della redazione delle graduatorie, le istanze sono esaminate nel rispetto dei criteri di cui agli articoli 5 e ss. delle "*Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*" adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026 (**Allegato I**). Tali criteri determineranno l'attribuzione del relativo punteggio, come di seguito indicato.

CRITERI OBBLIGATORI: punteggio premiale massimo riconoscibile è **di 60 punti sui 100 assegnabili.**

A) **Criterio della stabilità occupazionale**. E' prevista una premialità in favore della impresa partecipante che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio

messo a bando, considerando equiparati anche i collaboratori familiari che prestano la propria attività nell'impresa familiare, salvi i casi di raggiungimento dei limiti di età ovvero di risoluzione per giusta causa o per motivi non imputabili al datore di lavoro, oppure si impegni ad assumere personale impiegato da imprese che non risultino più assegnatarie di posteggi a seguito della scadenza dell'originaria concessione. È prevista la decadenza dalla concessione nel caso di mancata osservanza dell'impegno. **Il punteggio premiale massimo riconoscibile è di 5 punti**, con una progressione aritmetica interna correlata al numero del personale interessato.

Il punteggio premiale massimo riconoscibile è di **5 punti**, con una progressione aritmetica interna correlata al numero del personale interessato, *applicando il metodo della proporzionalità lineare*.
Tale metodo rapporta il valore del singolo concorrente al valore più alto registrato tra tutti i partecipanti per ogni singola area
Punteggio = (Valore del concorrente ÷ Valore massimo tra i concorrenti) × Punteggio massimo
Il valore massimo è determinato dinamicamente dalla migliore offerta presentata tra tutti i partecipanti alla procedura selettiva per ogni singola area.

Esempio applicativo (concorrente con il maggior numero di dipendenti = 8)

Concorrente	N. dipendenti	Calcolo	Punteggio
A	8	(8÷8) × 5	5,00
B	6	(6÷8) × 5	3,75
C	3	(3÷8) × 5	1,88
D	1	(1÷8) × 5	0,63

Due opzioni per ottenere il premio:

1. **Mantenimento del personale esistente:** L'impegno a garantire per almeno **3 anni** la stabilità dei lavoratori impiegati nel posteggio.
2. **Assorbimento di personale terzo:** L'impegno ad assumere i lavoratori che hanno perso il posto a causa della mancata promessa o del mancato rinnovo della concessione della loro precedente impresa datrice di lavoro.

- **Estensione ai familiari:** Al fine di tutelare le piccole realtà imprenditoriali, i **collaboratori familiari** attivi nell'impresa di famiglia sono formalmente **equiparati ai lavoratori dipendenti** ai fini del computo e della verifica di tale requisito.
- **Eccezioni consentite:** L'obbligo decade solo in casi specifici e inevitabili, come il **pensionamento** (limiti di età), il **licenziamento per giusta causa** (gravi mancanze del lavoratore) o motivi di forza maggiore **non imputabili al datore di lavoro**.

Equiparazione dei collaboratori familiari:
La prestazione dei collaboratori familiari va intesa come totalmente equiparata a quella del personale dipendente ai fini del computo del punteggio premiante della stabilità occupazionale.
Ecco come si applica questa regola in concreto:

- L'equiparazione è totale quando un collaboratore familiare presta la propria attività nell'impresa di famiglia, secondo la disciplina generale del diritto del lavoro e delle imprese familiari (Art. 230-bis c.c.), ossia in modo continuativo, regolare, costante, sistematico, abituale, prevalente, venendo inquadrato come familiare coadiuvante**,** differenziandosi così dalle prestazioni occasionali, dettate da mero affetto o parentela che non costituiscono un rapporto di lavoro stabile.
- Eccezioni ammesse: La continuatività della prestazione non si considera interrotta (e quindi non fa perdere il premio o la concessione) se il collaboratore interrompe l'attività per:
  - Raggiungimento dei limiti di età (pensionamento).
  - Risoluzione per giusta causa.
  - Motivi non imputabili al datore di lavoro.

Per accedere alla premialità legata al **criterio della stabilità occupazionale** prevista dal Decreto Ministeriale del 5 giugno 2026 (Linee guida per le concessioni di posteggio sulle aree pubbliche), non è necessario allegare certificati storici complessi del personale, bensì una specifica **dichiarazione formale di impegno da spuntare con la relativa indicazione numerica nella Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione – All. H). Con questa dichiarazione l'impresa assume formalmente l'impegno a mantenere la stabilità del personale (inclusi i collaboratori familiari) per almeno un triennio o ad assumere il personale rimasto disoccupato a causa della scadenza di altre concessioni.**

L'obbligo di garantire la stabilità del personale si traduce nella salvaguardia dei posti di lavoro occupati; si fa, pertanto, riferimento al mantenimento dello stesso numero di persone in termini di livelli occupazionali e alla continuità dei contratti in essere e non necessariamente alla stessa identica persona fisica in modo assoluto

Schema riepilogativo inerente il quadro documentale definitivo che l'impresa dovrà esibire durante i 3 anni di concessione al momento dei controlli *in loco* per conto degli Agenti della Polizia Locale:

Tipologia Risorsa	**Documenti da Esibire**	**Finalità del Controllo**
Dipendenti	Modelli **UniLav** (assunzione/proroga)	Dimostrare la continuità del rapporto di lavoro subordinato nel posteggio.
Collaboratori Familiari	**Visura Camerale aggiornata** (con indicazione del coadiutore, ossia il collaboratore familiare) + l'iscrizione attiva del collaboratore familiare nella gestione previdenziale (es. INPS Commercianti/artigiani)	Attestare la stabilità e la regolarità previdenziale del nucleo familiare operante.
Presenza sul Posteggio	Comunicazione di delega alla vendita da parte del collaboratore familiare e dipendenti inviato al Municipio	Giustificare legalmente la presenza fisica del soggetto al momento del controllo dei Vigili.
Cessazioni (Non sanzionabili)	Certificati di pensione, lettere di licenziamento per giusta causa/giustificato motivo oggettivo, dimissioni telematiche.	Evitare la decadenza della concessione provando la causa di forza maggiore o l'interruzione non imputabile al datore.

B) Criterio della professionalità e dell'esperienza. È prevista una premialità per:

1. l'anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo. In caso di cessione d'azienda, l'operatore che può far valere il requisito di anzianità è solo l'ultimo cessionario, ossia colui che subentra nella gestione dell'azienda acquisendone l'avviamento e il complesso dei beni economici già organizzati. Nel caso di un prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di anzianità nell'esercizio dell'impresa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. **Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di 35 punti**, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni. Nel caso

di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%.

Il criterio valorizza l'anzianità comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al numero di anni di anzianità.

Formula applicabile:

Punteggio basato sugli anni di anzianità nell'esercizio dell'impresa= (Anni del concorrente con la maggiore anzianità÷ Anni di anzianità di ciascun concorrente) × 35

Esempio applicativo (concorrente con la maggiore anzianità = 24 anni)

Concorrente	Anni anzianità	Calcolo	Punteggio
A	24	(24÷24) × 35	35,00
B	15	(15÷24) × 35	21,88
C	8	(8÷24) × 35	11,67
D	2	(2÷24) × 35	2,92

2) l'anzianità acquisita, attraverso il diretto esercizio dell'attività di vendita nel posteggio oggetto della procedura selettiva. **Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di 15 punti** ed è riconosciuto al soggetto che risulti titolare della concessione in essere alla data di presentazione della domanda, a prescindere dall'ampiezza del periodo di permanenza.

C) Criterio del requisito dimensionale. È prevista una specifica premialità per le imprese che soddisfano i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. **Il punteggio premiale riconoscibile è di 5 punti.**

CRITERI INTEGRATIVI: punteggio premiale massimo riconoscibile **è di 40 punti sui 100 assegnabili**.

D) anzianità acquisita nella spunta all'interno dei mercati saltuari del IV Municipio calcolata in termini di giorni di Lavoro per l'anno 2025. E' previsto, quale criterio integrativo, il numero di giornate di spunta effettuate dall'aspirante concessionario. **Il punteggio massimo riconoscibile non può superare i 5 punti complessivi.** Tale punteggio va calcolato secondo la seguente anzianità di spunta:

- meno di 50 giorni: 1 punto;
- da 51 a 150 giorni: 2 punti;
- da 151 a 300 giorni: 3 punti;
- da 301 a 450 giorni 4 punti;
- oltre 450 giorni: 5 punti.

E) offerta di prodotti tipici e di qualità. Un ulteriore criterio integrativo è quello della vendita di prodotti alimentari o artigianali la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio regionale ove insiste l'area mercatale. **Il punteggio attribuibile è pari a 8 punti**. Per maturare il diritto all'attribuzione dell'intero punteggio, si applica un criterio di prevalenza sulla base dell'impegno assunto. Il punteggio può essere attribuito solo se nel caso in cui almeno il 50% della merce venduta sia riconducibile a tale categoria. Durante i controlli della Polizia Locale, farà fede lo stato del banco e della merce esposta in quel momento. Durante le verifiche, l'operatore dovrà esibire in base al tipo di prodotto venduto, documentazione attestante l'origine regionale dei prodotti alimentari o artigianali. Faranno fede ad esempio:

- Fatture d'acquisto e bolle di accompagnamento: I documenti fiscali devono dimostrare che i prodotti o le materie prime provengono da produttori, coltivatori o artigiani con sede legale e operativa nel territorio regionale.

- Documenti di Trasporto (DDT): Utili per tracciare la filiera e il luogo di partenza della merce.
- Certificazioni di origine e marchi territoriali: Documenti comprovanti l'appartenenza a regimi di qualità legati al territorio regionale come DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta).
- Iscrizione all'Anagrafe delle Aziende Agricole o Certificato d'Iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA): Se il venditore è anche il produttore diretto (filiera corta), i dati camerali o il fascicolo aziendale dimostreranno la localizzazione dei terreni e dei laboratori all'interno dei confini regionali.
- Visura Camerale con attestazione della qualifica di Impresa Artigiana: Il documento rilasciato dalla CCIAA deve certificare l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane (AIA) della regione Lazio, comprovando che la manifattura avviene in un laboratorio locale.
- Disciplinari e attestati di autenticità: Documenti che certificano lavorazioni tipiche e storiche riconosciute da leggi regionali del Lazio o albi specifici per la tutela dell'artigianato artistico e tradizionale.

F) impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio. Il punteggio attribuibile è pari a **7 punti**. Non si impongono fasce orarie o procedure tecniche di prenotazione vincolanti per questo specifico punteggio. Spetta all'operatore stabilire come intende organizzare il servizio rispettando i regolamenti locali di Polizia Urbana o igienico-sanitari sul trasporto merci/alimenti.

G) Presentazione di progetti innovativi, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto. Il punteggio attribuibile è pari a **2 punti**.

H) Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale. Il punteggio attribuibile è pari a **6 punti**.

L'autodichiarazione iniziale deve essere supportata da documentazione tecnica idonea e certificata.

Occorrerà produrre, pertanto, agli agenti di Polizia Locale, in fase di controllo *in loco*, i documenti di seguito elencati:

- Carte di circolazione: Documenti del veicolo attestanti la classe emissiva (es. Euro 6, veicoli full electric o ibridi).

I) Partecipazione a corsi di formazione nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenza di lingue straniere. Il punteggio attribuibile è pari a **7 punti**.

Per l'attribuzione del punteggio, il corso deve avere una stretta pertinenza con il profilo professionale messo a bando. Corsi su normative generali non coerenti con le mansioni richieste vengono sistematicamente scartati

I corsi, inoltre, devono essere organizzati da soggetti pubblici (Università, Regioni, Ministeri) o da enti privati accreditati presso il Ministero dell'Istruzione, le Regioni o gli Ordini Professionali. I corsi privati senza accreditamento ufficiale non ottengono punteggio.

L'attestato deve riportare chiaramente la durata complessiva delle ore di formazione o i Crediti Formativi Universitari (CFU) acquisiti, oltre al superamento di una prova o verifica finale. I semplici attestati di "sola frequenza" o la partecipazione a singoli webinar/seminari brevi non saranno valutati.

La valutazione delle competenze linguistiche segue le seguenti regole, fortemente armonizzate a livello europeo e nazionale:

- Il parametro QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue): Qualsiasi attestato deve fare esplicito riferimento ai livelli del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) (da A1 a C2).
- Enti Certificatori Riconosciuti: Vengono accettati esclusivamente i titoli rilasciati da enti certificatori ufficiali inseriti negli elenchi ministeriali (es. il decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito per il comparto scuola).
- Criterio del livello superiore: Qualora il candidato presenti più certificazioni per la stessa lingua (es. un B2 e un C1), la commissione valuterà solo il titolo di livello più alto, senza cumulare i punteggi.

J) CERTIFICAZIONE DELLA QUALITÀ - Possesso di Marchi della qualità.
Viene attribuito un punto per ogni certificazione valida per un massimo di **5 punti**

Quadro riepilogativo dei criteri - CRITERI OBBLIGATORI (max 60 pt)

N. Tipo	Criterio	Punteggio	
6a	Stabilità occupazionale	Max 5	pt Progressione
6b1	Professionalità – anzianità impresa	Max 35	pt Progressione
6b2	Professionalità – esercizio diretto nel posteggio	15	pt Fisso
6c	Requisito dimensionale (microimpresa)	5	pt Fisso

Quadro riepilogativo dei criteri - CRITERI INTEGRATIVI (max 40 pt)

N. Tipo	Criterio	Punteggio	
6d	Anzianità di spunta all'interno mercati IV Mun.	Max 5	pt Scaglioni
6e	Offerta prodotti tipici/qualità (≥50% della merce)	8	pt Fisso
6f	Consegna a domicilio	7	pt Fisso
6g	Progetti innovativi / compatibilità architettonica	2	pt Fisso
6h	Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale	6	pt Fisso
6i	Partecipazione a corsi di formazione	7	pt Fisso
6l	Criteri aggiuntivi (certificazione della qualità)	Max 5	pt Variabile

L'assunzione da parte dell'aspirante concessionario di un facere o di un impegno non può essere inferiore ad un triennio. Il mancato rispetto di tale impegno, se accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, è sanzionato con la decadenza della concessione. In caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell'azienda o del ramo di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.

Le concrete modalità di applicazione dei criteri e le esemplificazioni dei metodi di calcolo per la progressione aritmetica sono riportati nell'Allegato 1 delle "*Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*" adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026 (**Allegato I**)**,** che costituiscono parte integrante del presente avviso.

ART. 7 NUMERO DEI POSTEGGI COMPLESSIVAMENTE ASSEGNABILI AD UN MEDESIMO SOGGETTO NELL' ATTIVITÀ COMMERCIALE FUORI MERCATO.

In attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. c), Legge 30 dicembre 2023, n.214, il numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, nell'ambito della presente procedura, in quanto titolare, possessore o detentore, è soggetto ad un limite massimo di n. 2, secondo i criteri adottati dalla stessa.
Ai fini dell'applicazione del limite al numero dei posteggi viene ritenuta rilevante, da parte del soggetto interessato, la partecipazione di controllo. Ai fini dell'applicazione del limite massimo al numero dei posteggi per operatore economico (pari a 2 posteggi), la forma di controllo disciplinata dall'art. 2359 del Codice civile è il controllo societario, applicato sia nella forma di controllo di diritto sia in quella di controllo di fatto.
Per attestare il rispetto del limite dei posteggi e la trasparenza sugli assetti societari, il candidato deve presentare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (Autocertificazione ex DPR 445/2000 – **All. L)** in cui il legale rappresentante dichiara esplicitamente se la società si trova o meno in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. rispetto ad altri concorrenti o se partecipa in modo autonomo.

Verrà stilata una graduatoria per ogni area presente nella tabella di cui all'art. 2 del presente Avviso.
Ove all'esito della procedura residuino aree non assegnate per insufficienza di domande, l'Amministrazione procederà ad invitare gli idonei non vincitori (ossia coloro che siano risultati non primi per una determinata area), seguendo l'ordine dato dal criterio del maggior punteggio conseguito per un'eventuale assegnazione delle postazioni rimaste vacanti, nel rispetto comunque del contingente massimo di posteggi assegnabili di cui al punto precedente.
Qualora non interessati i sopracitati partecipanti resteranno nella graduatoria inerente all'area individuata con la domanda di partecipazione.

Ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con maggiore anzianità, documentata secondo quanto previsto al punto B) 1.
In caso di ulteriore parità vale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 8 CONTENUTO DELLA DOMANDA

Nella domanda, debitamente sottoscritta a pena di inammissibilità e corredata da copia del documento di identità valido o permesso di soggiorno in corso di validità per i cittadini non residenti nell'Unione europea, il partecipante dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.:
- le generalità complete ed il codice fiscale del richiedente o, in caso di società, del legale rappresentante;
- il recapito telefonico e l'indirizzo Pec a cui inviare eventuali comunicazioni; in mancanza, le comunicazioni saranno trasmesse all'indirizzo di invio della domanda di partecipazione;
- la denominazione dell'impresa o ragione sociale, sede legale, numero e data di iscrizione al Registro delle Imprese, numero R.E.A. e partita IVA, se già iscritto;
- l'indicazione dell'area. In caso di mancata indicazione, si inviterà il concorrente in fase di soccorso istruttorio a comunicare l'area di interesse, pena l'esclusione dalla procedura;
- di essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di cui all'articolo 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e ss.mm.ii. e di regolarità della documentazione antimafia;
- di essere in possesso di uno dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente di settore per l'esercizio dell'attività (solo nel caso di vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare);
- in caso di produttori agricoli stagionali di essere in possesso della relativa qualifica;
- di essere titolare di permesso di soggiorno, specificando la validità, l'ente che lo ha rilasciato e allegandone copia (solo per i cittadini extracomunitari);
- di essere o di non essere titolare di altre concessioni su area pubblica;
- la propria regolarità nel pagamento dei canoni di concessione su area pubblica, nonché nel pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le eventuali concessioni d'uso nei confronti dell'AGS (per i mercati in convenzione);

- di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;
- il possesso di uno o più criteri di cui all'art.6 del presente avviso e la relativa documentazione probante;
- di non essere considerato negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2, comma 1, lett. *y*) D.A.C.N.101/2023.

ART. 9 CAUSE DI ESCLUSIONE

Saranno escluse le domande di partecipazione:

a) pervenute oltre il termine di cui all'art. 4, lett. b) e/o con modalità diverse da quelle previste nel presente bando;
b) prive dell'attestazione del possesso del requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività alimentare e/o per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o prive della documentazione comprovante la qualifica di produttore agricolo stagionale (a seconda del tipo di attività che si andrà a svolgere;
c) prive di sottoscrizione del richiedente in calce alla domanda;
d) presentate da soggetti che risultano inadempienti o morosi nel pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le concessioni d'uso nei confronti dell'A.G.S;
e) presentate da soggetti che siano dichiarati decaduti o revocati dalla titolarità della concessione di un box o posteggio commerciale su area pubblica, in quanto inadempienti o morosi nel pagamento dei canoni di concessione su area pubblica di cui alla D.A.C.n.101/2023 nei 5 (cinque) anni precedenti alla data di pubblicazione del bando;
f) presentate da soggetti a carico dei quali sussistono posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi e/o canoni, ai sensi dell'art. 11 bis lettera b) della D.A.C. 101/2023 e ai sensi dell'art. 21, comma 4 della D.A.C. 318/2025, secondo il quale costituisce "condizione di irregolarità la posizione del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, che abbia un debito, superiore a euro 3.000,00 derivante dall'applicazione di un tributo locale a seguito di notifica di un avviso di accertamento definitivo, anche se relativo ad annualità d'imposta precedenti a quella di entrata in vigore della presente disposizione regolamentare, salvo che lo stesso sia oggetto di rateizzazione regolarmente in corso";
g) presentate da soggetti che abbiano falsamente attestato di non essere considerati negli ultimi 5 anni un "cattivo pagatore" secondo la definizione all'art. 2, comma 1, lett. y) D.A.C. 101/2023 ossia "coloro che, dall'apposito sistema informatico capitolino, a seguito di verifica effettuata nelle banche dati in uso agli Uffici di Roma Capitale, risultino non essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate";
h) sono esclusi dalla procedura gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 71 del D. lgs. 26 marzo 2010, n. 59;
i) sono esclusi dalla procedura i soggetti nei confronti dei quali sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D. lgs. n. 159/2011.
l) sono esclusi dalla procedura i soggetti che in fase di soccorso istruttorio non abbiano ottemperato alle richieste dell'amministrazione nei termini e con modalità indicate.

ART. 10 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità formale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.
L'irregolarità formale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di

circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della manifestazione di interesse. Nello specifico valgono le seguenti regole:
- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza (anche nell'indicazione dell'area di interesse), incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata attestazione di condizioni di partecipazione alla procedura, aventi rilevanza in fase di procedura, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
Ai fini della sanatoria l'Amministrazione assegna al candidato un congruo termine perentorio - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
In caso di inutile decorso del termine, l'Amministrazione procede all'esclusione del candidato dalla procedura.
È in ogni caso facoltà dell'Amministrazione invitare, se necessario, i candidati a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 11 GRADUATORIA

Ai fini della tutela della privacy, i richiedenti saranno individuati nelle varie graduatorie tramite il numero di protocollo di acquisizione dell'istanza.
La graduatoria provvisoria degli aventi diritto e l'elenco delle domande inaccoglibili saranno pubblicati sull'Albo Pretorio On line nonché sul sito istituzionale del Municipio Roma IV al seguente indirizzo:
Comune di Roma > Municipio IV > sezione "Tutti i bandi, avvisi e concorsi" (www.comune.roma.it).

- Avverso la graduatoria, gli interessati potranno far pervenire, presso il Municipio IV, le proprie osservazioni e/o documentazioni integrative, entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione.
- Il Municipio IV provvederà successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione e dell'elenco delle domande inaccoglibili ed archiviate sul sito istituzionale del Municipio, come sopra indicato.

La graduatoria definitiva degli aventi diritto all'assegnazione di ciascuna area conserverà efficacia, ai soli fini dello scorrimento necessario per l'eventuale copertura dei posteggi che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, per tre anni dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della D.A.C. 101/2023. Decorso tale termine, le relative domande di partecipazione si considereranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati.

- La pubblicazione delle graduatorie nelle modalità precedentemente descritte ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge; pertanto, non seguirà alcuna comunicazione ai singoli partecipanti.
- Nel caso di richiesta di più soggetti per una medesima postazione, la priorità di scelta andrà al soggetto con il più alto punteggio in graduatoria.
- Il vincitore di più aree sarà chiamato ad operare una scelta al momento dell'accettazione e verrà automaticamente considerato rinunciatario dall'Amministrazione per le aree non prescelte.

Il soggetto assegnatario verrà considerato rinunciatario, in assenza di un giustificato motivo comunicato all'Amministrazione, in caso di:

- mancata accettazione dell'area;
- mancata presentazione per la scelta dell'area;
- mancato versamento del deposito cauzionale;
- mancato ritiro del titolo concessorio;
- mancata attivazione nei termini previsti.

In caso di rinuncia dell'assegnatario, ed in tutti i casi di cui al punto precedente, si procederà allo scorrimento della graduatoria.

ART. 12 CONSEGNA DELL'AREA

La consegna materiale dell'area, oggetto di assegnazione, è subordinata al versamento del deposito cauzionale che è costituito dal canone anticipato (sia esso annuale, semestrale o trimestrale) versato dal titolare, che deve essere reintegrato in caso di sanzioni entro l'anno di riferimento. L'Ufficio competente provvede, a tal fine, ad inviare apposita comunicazione (art. 11 bis, comma 1, lett. a) D.A.C. 101/2023).

In alternativa, il deposito potrà essere sostituito da apposita polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla legge, così come previsto dall'art. 11 bis della D.A.C. 101/23, in mancanza, il soggetto assegnatario sarà considerato rinunciatario. L'assegnatario del posteggio dovrà dare comunicazione dell'avvenuto pagamento al Municipio, entro i termini e nelle modalità indicate dall'ufficio; in mancanza, la procedura di assegnazione si intenderà archiviata, senza ulteriore comunicazione.

ART. 13 CONCESSIONE DELL'AREA

La concessione dell'area assegnata avrà durata di 10 anni a decorrere dalla data di rilascio della medesima.
Nell'espletamento dell'attività di vendita svolta sul posteggio, il concessionario dovrà attenersi al Regolamento delle attività commerciali sulle Aree Pubbliche approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 101/2023.

ART. 14 BANCO TIPO

È fatto obbligo ai titolari di concessione/autorizzazione di postazione di commercio su suolo pubblico di dotarsi, entro sei mesi dall'assegnazione della stessa, per lo svolgimento delle attività commerciali, del cosiddetto "BANCO TIPO", di cui alla D.G.C. 237 del 12 luglio 2024 ed alla determinazione dirigenziale della Direzione Mercati e Commercio su Suolo Pubblico Rep. n.QH/573/2024 prot. n. QH/88930 del 24/12/2024.

ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni, dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa e si riserva, altresì, il diritto di non effettuare l'affidamento in concessione nel caso in cui non ne ravvisi l'opportunità e nel caso in cui vengano meno le condizioni in essere alla data di emissione del presente Avviso Pubblico.
L'Amministrazione è a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o informazione ai seguenti recapiti: osp.municipio04@comune.roma.it - Tel 0669605458/644/432.

ART. 16 ALLEGATI

1. Planimetria Via G. B. Bardanzellu fronte civico 36;
2. Planimetria Via Fabriano angolo Via Pergola;
3. Planimetria Via Poppea Sabina angolo Via S. Alessandro;
4. Planimetria Via Bartolo Longo;
5. Planimetria Zona Meuccio Ruini - via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella;
6. Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì);
7. Planimetria Via dei Durantini lato opposto civ. 52.

B. Domanda di partecipazione, da corredarsi di copia del documento di identità del sottoscrittore;

C. Patto d'integrità di Roma Capitale

D. Dichiarazione "antimafia" per altri soggetti diversi dal firmatario della domanda di partecipazione

E. Dichiarazione sostitutiva di certificazione

F. Informativa Privacy

G. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari

H. Autocertificazione sul possesso dei requisiti premianti di cui all'art. 6 dell'Avviso.

I. "*Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche*" adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026 con Allegato 1.

L. Autodichiarazione ai sensi dell'art. 2359 cc

DOMANDA (Allegato B)

MARCA DA BOLLO € 16,00

Domanda di partecipazione alla procedura di dell'Avviso pubblico per l'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026, dei posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

Il sottoscritto _____nato a _____prov.___ il_____ nazionalità_____ e residente in_____ prov. _____ via _____ n. _____ cap_____ C.F: _____ P.I.: _____telefono _____ PEC_____e-mail: _____n. iscrizione Registro Imprese _____del_____presso la CCIAA di_____

In qualità di:

□ **titolare della omonima ditta individuale**

□ **legale rappresentante della Società_____**

avente sede in_____prov.__ via_____ n. _____ cap_____C.F: _____ P.I.: _____telefono _____PEC_____e-mail: _____n. iscrizione Registro Imprese _____del_____presso la CCIAA di_____

CHIEDE

Di essere ammesso a partecipare alla selezione pubblica per l'assegnazione in concessione per un periodo di anni 10, ai sensi dell'art. 11 comma 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 214, in base alle Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche, adottate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con Decreto del 5 giugno 2026, pubblicato il 14 luglio 2026**,** dei posteggi isolati da destinare alla vendita diretta da parte di produttori stagionali su aree pubbliche (fuori mercato) nel periodo estivo (dal 01 aprile al 31 ottobre) e nel periodo invernale (dal 01 novembre al 31 marzo).

□ Inserire il flag sulla prima colonna in corrispondenza del posteggio di interesse

Posteggio stagionale isolato fuori mercato	**Indirizzo**	**SETTORE MERCEOLOGICO (alimentare/non alimentare/produttore agricolo)**
	Via G.B. Bardanzellu fronte civico n.36	
	Via Fabriano angolo via Pergola	
	Via Poppea Sabina angolo via S. Alessandro	
	Via Bartolo Longo	
	Zona Meuccio Ruini – via Orlando Guardati lato sinistro a 5 mt dalla fontanella	
	Via E. D'Onofrio/Corsanego (fatta eccezione per i giorni di mercato lunedì e mercoledì)	
	Via dei Durantini sul marciapiede lato opposto al civico 52	

DICHIARA a tal fine, sotto la propria responsabilità a pena di inammissibilità della domanda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000:

□ di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 3 dell'Avviso pubblico;

□ di essere in regola con i pagamenti dei canoni di concessione su area pubblica, nonché nel pagamento delle spese per le utenze ed oneri connessi con le eventuali concessioni d'uso nei confronti dell'AGS (per i mercati in convenzione);

□ di non avere posizioni debitorie nei confronti di Roma Capitale in materia di tributi o canoni ai sensi dell'art. 11 bis lett. b) D.A.C. 101/2023 e ai sensi dell'art. 21, comma 4 della D.A.C. 318/2025 secondo il quale, costituisce "*condizione di irregolarità la posizione del soggetto richiedente, persona fisica o giuridica, che abbia un debito, superiore a euro 3.000,00* ***derivante dall'applicazione di un tributo locale*** *a seguito di notifica di un avviso di accertamento definitivo, anche se relativo ad annualità d'imposta precedenti a quella di entrata in vigore della presente*

disposizione regolamentare, salvo che lo stesso sia oggetto di rateizzazione regolarmente in corso";

□ di non essere considerato negli ultimi 5 anni cattivo pagatore secondo la definizione dell'art. 2 comma 1 lett. Y della Deliberazione A.C. n. 101/2023 secondo la quale, sono considerati tali "*coloro che, dall'apposito sistema informatico capitolino, a seguito di verifica effettuata nelle banche dati in uso agli Uffici di Roma Capitale, risultino non essere in regola con i pagamenti relativi a concessioni attuali o passate*";

□ di non ricadere nelle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 D. lgs. n. 159/2011.

□ di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii;

□ nel caso di Società che le persone sottoelencate sono in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii:

□ legale rappresentante: _____

□ socio: _____

□ preposto:_____

□ altro: _____

(solo per la vendita del settore alimentare)

□ di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii;

□ nel caso di Società che i requisiti professionali di cui all'art. 71 del d.lgs. 59/2010 e ss.mm.ii. sono posseduti da _____in qualità di:

□ legale rappresentante: _____

□ socio: _____

□ preposto:_____

□ altro: _____

□ di autorizzare il consenso per il trattamento dei dati personali ai fini dell'espletamento della procedura di selezione a norma del D.lgs. 196/2003.

□ di essere titolare di autorizzazione amministrativa n._____ rilasciata dal Comune di__ _____in data_____;

□ di essere iscritto al Registro delle Imprese e di avere acquisito professionalità nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, anche in modo discontinuo, secondo le modalità seguenti:
impresa richiedente, data di inizio attività di esercizio del commercio sulle aree pubbliche quale impresa attiva, dal _____, con iscrizione Registro delle Imprese n. _____ della CCIAA di _____eventuali periodi di sospensione attività: dal _____

al_____con il n. _____; dal_____al _____con il n._____;

□ che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

□ *solo in caso di società*: che nei confronti delle persone sotto elencate non sussistono cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136:

□ legale rappresentante:_____

□ socio: _____

□ preposto_____

□ altro_____

_____

□ di aver preso visione dell'avviso pubblico e di accettarlo in ogni sua parte;

□ di essere consapevole, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, che nel caso in cui la domanda contenga false o mendaci dichiarazioni, fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale, essa verrà annullata d'ufficio e in toto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

□ di rispettare le disposizioni igienico sanitarie previste per l'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica.

(DA COMPILARE SOLO PER IL COMMERCIO DEL SETTORE ALIMENTARE)

Solo per le imprese individuali: di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

□ aver frequentato con esito positivo il corso professionale per il commercio del settore alimentare nome dell'istituto _____ con sede _____ oggetto del corso _____ anno di conclusione _____.

□ aver esercitato in proprio l'attività di vendita di prodotti alimentari (*tipo di attività*) _____ _____ dal ___/___/_____ al ___/___/_____, iscrizione al Registro Imprese n° _____ CCIAA di _____ n REA _____

□ aver prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività di vendita di prodotti alimentari, nome impresa _____

sede _____ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ___/___/_____ al ___/___/_____

nome impresa _____

sede _____ quale dipendente qualificato, regolarmente iscritto all'INPS, dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Solo per le Società che i requisiti professionali sono posseduti dal Sig. _____

ALLEGA, a pena di inammissibilità della domanda:

- copia del documento di identità in corso di validità dell'interessato e degli altri firmatari;
- solamente per i cittadini non comunitari: copia permesso di soggiorno in corso di validità (se il permesso scade nei 30 giorni successivi alla presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
- patto di integrità di Roma Capitale debitamente sottoscritto (Allegato C)
- dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, debitamente sottoscritta (Allegato D)
- dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito alla regolarità contributiva (Allegato E)
- informativa privacy, debitamente sottoscritta (Allegato F)
- dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari, debitamente sottoscritta (solo nel caso di richiesta per vendita di prodotti alimentari) (Allegato G)
- autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti premianti di cui al punto 6 dell'Avviso pubblico (Allegato H)
- dichiarazione sostitutiva atto di notorietà – partecipazione di controllo.

Data ___/___/_____ Firma _____

Allegato C

PATTO DI INTEGRITÀ DI ROMA CAPITALE, DEGLI ENTI CHE FANNO PARTE DEL GRUPPO ROMA CAPITALE E DI TUTTI GLI ORGANISMI PARTECIPATI

Premessa

La legge 190/2012 prevede espressamente la possibilità di introdurre negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito clausole di rispetto della legalità la cui inosservanza può essere sanzionata con l'esclusione dalla gara. La medesima legge 190/2012 innova in materia di pubblicità anche con riferimento alle procedure di individuazione dei contraenti dei contratti pubblici.

In particolare, l'art.1 comma 17, ha previsto che: *«Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara».* La previsione normativa positivizza l'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, che considera la previsione dei patti di legalità/integrità alla stregua di condizioni del contratto sottoscritto tra le parti, per la cui violazione è prevista la comminatoria dell'esclusione.

I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono pertanto un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro.

È, dunque, legittima la previsione del bando che richiede l'accettazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità quale possibile causa di esclusione "*in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata nel settore degli appalti".* Tale formale obbligazione delle Amministrazioni aggiudicatrici e dei concorrenti e aggiudicatari, vincola le parti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. A presidio di tali principi, quindi, è posta una serie puntuale di obblighi il cui inadempimento può comportare, sia l'irrogazione di provvedimenti disciplinari, se attribuito ai dipendenti delle Amministrazioni aggiudicatrici, sia l'applicazione di sanzioni patrimoniali, graduate in relazione alla gravità dell'inadempimento e la estromissione dalle procedure di affidamento, se attribuito agli operatori economici.[1]

Con l'approvazione del presente atto, da parte dell'Amministrazione di Roma Capitale, è precipuo intendimento che, tale documento, divenga parte integrante dei contratti stipulati, non solo da parte di Roma Capitale ma, altresì, degli Enti che fanno parte del "Gruppo Roma Capitale" e di tutti gli organismi partecipati.

---

[1] A.N.AC. Parere n.11 del 29/07/2014

La rilevanza giuridica dei Patti di integrità in sede di procedura di gara risulta confermata dall'art.1, comma 17, L. 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) che prevede espressamente l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole in essi inserite (si legge, infatti, all'art. 1, comma 17, citato: "*Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara*").

Come indicato nella determinazione A.V.C.P. n. 4/2012 ("BANDO-TIPO. Indicazioni generali per la redazione del bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici"), i protocolli di legalità/patti di integrità aventi rilevanza di condizioni contrattuali *"sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro". Inoltre, con specifico riferimento alla possibilità di escludere l'offerente dalla procedura di gara in caso di mancata trasmissione del Patto di integrità sottoscritto per accettazione, sempre nella determinazione citata viene indicato che una previsione in tal senso del bando è consentita "in quanto tali mezzi sono posti a tutela di interessi di rango sovraordinato e gli obblighi in tal modo assunti discendono dall'applicazione di norme imperative di ordine pubblico, con particolare riguardo alla legislazione in materia di prevenzione e contrasto della criminalità organizzata;* d'altra parte, con l'accettazione delle clausole inserite nel Patto di integrità *"l'impresa concorrente accetta regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara* (cfr. Cons. Stata, Sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2011, n. 5066).

Segnatamente l'approvazione del Patto d'integrità intende:

- rappresentare una misura ulteriore preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive, nel delicato settore dei contratti pubblici;
- disporre che il Patto stesso, in materia di contratti pubblici dell'Ente, si applichi alle procedure di affidamento di cui alle determinazioni a contrarre ex art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e costituisca, con la sua accettazione, condizione di ammissibilità alle procedure di affidamento;
- disporre l'assunzione di tali disposizioni da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici (Roma Capitale, enti che fanno parte del Gruppo Roma capitale e tutti gli organismi partecipati) a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente Patto;
- disporre che l'accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici già iscritti negli Albi Fornitori dell'Amministrazione aggiudicatrice avvenga in occasione del primo aggiornamento degli elenchi o, se anteriore, in occasione della partecipazione degli operatori ad una procedura di affidamento.

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità reca la disciplina dei comportamenti degli operatori economici e dei dipendenti dell'Ente Roma Capitale nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, e si deve altresì considerare allegato alla documentazione di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Il Patto stabilisce la reciproca e formale obbligazione tra l'Amministrazione appaltante e gli operatori economici, secondo la definizione del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.Lgs. n. 50/2016, al precipuo fine di conformare il proprio agire non solo ai principi di legalità, trasparenza e correttezza, ma specificatamente alle norme poste a garanzia dell'integrità dei comportamenti dei dipendenti pubblici, che sono vincolati, espressamente, a non accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio.

3. Il Patto di Integrità costituisce parte integrante anche dei contratti stipulati da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale.

4. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei d'impresa l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

5. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture.

6. Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, è richiesta agli operatori economici nei modi previsti nella *lex specialis* di gara, una apposita dichiarazione di accettazione del presente Patto di Integrità da parte del legale rappresentante dell'impresa/società, resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i.

Articolo 2

Obblighi degli operatori economici nei confronti della Stazione appaltante

1. Con l'accettazione del presente documento l'operatore economico:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi

i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli arti. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli arti. 2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4 lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E. l'art. 80, comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016 - e che l'offerta è stata, o sarà predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori operanti per l'esecuzione del contratto e per qualunque soggetto coinvolto a qualunque titolo nella stessa: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possano nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale con rispetto, evitando alterchi e comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;

B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento rifiuti per conto terzi;

C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;

D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

E. noli a freddo di macchinari;

F. forniture di ferro lavorato;

G. noli a caldo;

H. autotrasporti per conto di terzi;

l. guardiania dei cantieri.

1.14. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 3

Obblighi de/l'Amministrazione appaltante

1. L'Amministrazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione del Codice di Comportamento nazionale (D.P.R.16.04.2013, n. 62) e/o del Codice di Comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 141 del 30 dicembre 2016).

2. Nessuna sanzione potrà essere comminata all'Impresa che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o di soggetti che collaborano con l'Amministrazione.

3. Le stazioni appaltanti di Roma Capitale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione, nonché per prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto d'interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Articolo 4

Violazione del Patto di Integrità

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contradditorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dalla procedura di affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto fatta salva la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

b. la revoca dell'aggiudicazione, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile e l'incameramento della cauzione definitiva; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D.Lgs.104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli arti. 317,318, 319 e 319 bis, ter, quater, 320, 322 e 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.;

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle altre competenti Autorità, nonché all'Autorità Antitrust in caso di violazioni delle disposizioni in materia di concorrenza.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente Patto di Integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dall'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 5

Efficacia del Patto di Integrità

1. Il presente Patto di Integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche esperita con procedura negoziata.[2]

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Per accettazione e sottoscrizione del presente Patto d'Integrità

Data ___/___/_____ Firma _____

[2] L'articolo 1, comma 17, della legge 190/2012 stabilisce espressamente che le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere d'invito, l'irrogazione della sanzione dell'esclusione dalla gara per l'ipotesi di violazione delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. I cd. protocolli di legalità/patti di integrità sanciscono un comune impegno ad assicurare la legalità e la trasparenza nell'esecuzione di un dato contratto pubblico, in particolar modo per la prevenzione, il controllo ed il contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro. Pertanto, l'A.N.AC. ha ritenuto legittimo il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante a causa della mancata trasmissione, unitamente ai documenti da presentare con l'offerta, del Patto di integrità controfirmato per accettazione, come richiesto a pena di esclusione dal bando di gara.

Allegato D

Dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 –
da compilarsi a cura dei soggetti indicati all'art. 85 del D. Lgs. 159 del 06/09/2011

Il/La sottoscritto/a: _____

Nato/a a _____ Provincia _____ Stato _____

Il _____ Cittadinanza _____ Residente a _____

Provincia _____ via _____ n _____ CAP _____

C.F./P.IVA _____ Recapito telefonico _____

e-mail _____@_____

P.E.C. _____@_____

In qualità di _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di essere in possesso dei requisiti previsti dall'art 71, commi 1,2,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010.

Data ___/___/_____ Firma _____

ROMA

INFORMATIVA PRIVACY
Regolamento 679/2016/UE

Informativa Interessati – Procedure per l'affidamento di beni, servizi, lavori e incarichi disciplinati dal D.Lgs. 36/2023

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "General Data Protection Regulation", informiamo che Roma Capitale tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati. Roma Capitale garantisce che il trattamento dei suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. Titolare del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Roma Capitale. Alla data odierna ogni informazione inerente il Titolare, congiuntamente all'elenco aggiornato dei Responsabili e degli Amministratori di sistema designati, è reperibile presso il Palazzo Senatorio, via del Campidoglio 1, 00186 Roma; PEC: protocollo.gabinettosindaco@pec.comune.roma.it

2. Data Protection Officer (DPO) / Responsabile della Protezione dei dati (RPD) (Art. 13.1.b Regolamento 679/2016/UE)

Il Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer - "DPO") di Roma Capitale è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: dpo@comune.roma.it

3. Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati personali (Art. 13.1.c Regolamento 679/2016/UE)

Tutti i dati personali degli interessati, ed eventualmente quelli appartenenti a categorie particolari di cui all'art. 9 del Regolamento UE o relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del Regolamento UE, sono trattati dal Titolare del trattamento sulla base di uno o più dei seguenti presupposti di liceità:

- il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (Art. 6.1.b Regolamento 679/2016/UE);
- assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (articolo 6.1.c Regolamento 679/2016/UE);
- espresso consenso al trattamento dei dati personali da parte dell'interessato/operatore economico (articolo 6.1.a del Regolamento 679/2016/UE in combinato disposto con l'articolo 35, co 5bis del D.lgs. 36/2023);
- esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (articolo 6.1.e, articolo 9.2.g Regolamento 679/2016/UE).

In elenco le finalità per cui i dati personali dell'Interessato verranno trattati:

- inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici comunali;
- gestione di manifestazioni di interesse, preventivi e offerte e più in generale della documentazione presentata per la partecipazione a procedure di affidamento;
- verificare tutti i requisiti generali e speciali dell'interessato contraente e dei partecipanti alle procedure, richiesti in adempimento di precisi obblighi di legge nella fase di affidamento, precontrattuale e in quella esecutiva, anche mediante accesso al FVOE - Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (artt. 24 e 35, co. 5bis del D.lgs. 36/2023);
- Messa a disposizione di tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi dalla procedura di gara, contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione prodotta ai sensi dell'articolo 90 del Dlgs 36/2023, dell'offerta tecnica dell'operatore economico risultato aggiudicatario, nonché dei verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti dell'aggiudicazione, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale dell'amministrazione (PAD) ai sensi dell'art.36 comma 1 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii. In aggiunta tutte le informazioni indicate nel paragrafo precedente sono rese reciprocamente disponibili agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria definitiva ai sensi dell'art.36 comma 2 del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii.
- gestione di obblighi di natura contabile e fiscale;
- gestione degli oneri e degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto;
- gestione degli obblighi di rendicontazione verso gli Enti/Autorità ai quali la normativa riconosce poteri di monitoraggio e controllo nei confronti di Roma Capitale o del singolo contratto;
- gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale e delle procedure di recupero dei crediti e delle relative procedure di mediazione e conciliazione quando previste dalla legge;
- assolvere a specifiche richieste dell'interessato o di controinteressati nei casi ammessi dalla legge;
- gestione operativa dell'iscrizione ad albi fornitori e per il conferimento di incarichi.

4. Modalità del trattamento dei dati personali

Il trattamento dei suoi dati personali avviene presso le sedi e gli uffici del Titolare o qualora fosse necessario, presso i soggetti indicati al paragrafo 6, utilizzando sia supporti cartacei che informatici, per via sia telefonica che telematica, anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi, con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento si svilupperà in modo da ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, di accesso non autorizzato, di trattamento non conforme alle finalità della raccolta dei dati stessi. I suoi dati personali sono trattati:

ROMA

- nel rispetto del principio di minimizzazione, ai sensi degli articoli 5.1.c e 25.2 del Regolamento 679/2016/UE;
- in modo lecito e secondo correttezza.

I suoi dati sono raccolti:

- per scopi determinati espliciti e legittimi;
- esatti e se necessario aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità del trattamento.

5. Natura della raccolta e conseguenze di un eventuale mancato conferimento dei dati personali (Art. 13.2.e Regolamento 679/2016/UE)

Si rende edotto l'Interessato che il conferimento dei dati personali oggetto della presente informativa risulta essere necessario nonché obbligatorio per legge per tutte le finalità di cui al paragrafo 3. anche nella parte relativa alla manifestazione di volontà al fine di poter erogare le prescrizioni del contratto stipulato. Nell'eventualità in cui tali dati non venissero correttamente forniti non sarà possibile dare corso alle obbligazioni contrattuali.

6. Comunicazione e diffusione dei dati personali (Art. 13.1.e Regolamento 679/2016/UE)

I suoi dati personali, qualora fosse necessario, possono essere comunicati (con tale termine intendendosi il darne conoscenza ad uno o più soggetti determinati) a:

- ai soggetti la cui facoltà di accesso ai dati è riconosciuta da disposizioni di legge, normativa secondaria, comunitaria, nonché di contrattazione collettiva (secondo le prescrizioni del Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato dall'Ente);
- agli uffici postali, a spedizionieri ed a corrieri per l'invio di documentazione e/o materiale;
- ad istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione dei contratti.

I suoi dati personali non vengono in alcun caso diffusi, con tale termine intendendosi il darne conoscenza in qualunque modo ad una pluralità di soggetti indeterminati, fatti salvi gli obblighi di legge.

Si comunica che verrà richiesto specifico ed espresso consenso nell'eventualità in cui si verificasse la necessità di una comunicazione di dati a soggetti terzi non espressamente indicati.

7. Criteri utilizzati al fine di determinare il periodo di conservazione (Art. 13.2.a Regolamento 679/2016/UE)

Il Titolare dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di conservazione stabiliti dal Piano di Conservazione dei Comuni Italiani (ANCI 2005) e in ogni caso in coerenza con le norme vigenti in materia.

8. Diritti dell'Interessato (Art. 13.2.b Regolamento 679/2016/UE)

Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato può esercitare:

- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 15 Reg. 679/2016/UE, di poter accedere ai propri dati personali;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 16 Reg. 679/2016/UE, di poter rettificare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 17 Reg. 679/2016/UE, di poter cancellare i propri dati personali, ove quest'ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi;
- diritto di chiedere al Titolare del trattamento, ex Art. 18 Reg. 679/2016/UE, di poter limitare il trattamento dei propri dati personali;
- diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, ex Art. 7. 3 Regolamento 679/2016/UE;
- diritto di opporsi al trattamento, ex Art. 21 Reg. 679/2016/UE.

L'istanza per l'esercizio dei suddetti diritti potrà essere inoltrata dagli interessati al seguente indirizzo: protocollo.attivitaproduttive@pec.comune.roma.it

9. Diritto di presentare reclamo (Art. 13.2.d Regolamento 679/2016/UE)

Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana www.garanteprivacy.it).

10. Fonte da cui hanno origine i dati (Art. 14 Regolamento 679/2016/UE)

I dati personali che non sono stati ottenuti presso l'interessato sono acquisiti d'ufficio presso Roma Capitale o presso altre P.A. o soggetti terzi.

Allegato G

Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari

Il/La sottoscritto/a: _____

Nato/a a _____ Provincia _____ Stato _____

Il _____ Cittadinanza _____ Residente a _____

Provincia _____ via _____ n _____ CAP _____

C.F./P.IVA _____ Recapito telefonico _____

e-mail _____@_____

P.E.C. _____@_____

in qualità di _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000

DICHIARA

di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali previsti dall'art. 71, comma 6, del D. Lgs. n. 59/2010:

di aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalla regione/provincia autonoma _____ presso l'Istituto_____

con sede _____

oggetto del corso _____ anno di conclusione _____.

di aver prestato la propria opera per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande:

nome impresa _____

con sede a _____-_____

- quale dipendente qualificato addetto alla vendita o alla somministrazione, regolarmente iscritto all'INPS, periodo _____
- quale socio collaboratore, regolarmente iscritto all'INPS, periodo _____

- quale collaboratore familiare (coniuge parente o affine, entro il terzo grado), regolarmente iscritto all'INPS, periodo _____

di essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, e che nel corso di studi erano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti Titolo di studio _____

di aver esercitato in proprio l'attività di vendita dei prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande tipo di attività _____ dal ___/___/_____ al ___/___/_____ iscrizione al Registro Imprese n. _____ CCIAA di _____ n REA _____

di essere stato iscritto al R.E.C., previsto dalla L. n.426/1971 per uno o più gruppi merceologici di cui all'art.12/2c. lettere a), b) e c) del D.M n. 375/1988 ovvero per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, salvo cancellazione dal medesimo registro.

Data ___/___/_____ Firma _____

Allegato H

Autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 dell'Avviso Pubblico per l'assegnazione dei posteggi _____- (D.P.R. n. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a: _____

Nato/a a _____ Provincia _____ Stato _____

Il _____ Cittadinanza _____ Residente a _____

Provincia _____ via _____ n _____ CAP _____

C.F./P.IVA _____ Recapito telefonico _____ e-mail _____@_____

P.E.C. _____@_____

in qualità di _____

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 19/6 c. della legge n. 241/1990 nonché dal capo VI del D.P.R. n.445/2000

ai fini dell'attribuzione dei punteggi richiamati all'articolo 6 dell'Avviso pubblico

DICHIARA

□ di assicurare per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando, considerando equiparati anche i collaboratori familiari che prestano la propria attività nell'impresa familiare, salvi i casi di raggiungimento dei limiti di età ovvero di risoluzione per giusta causa o per motivi non imputabili al datore di lavoro;
Indicare il numero…….

□ di impegnarmi ad assumere personale impiegato da imprese che non risultino più assegnatarie di posteggi a seguito della scadenza dell'originaria concessione.
Punteggio massimo riconoscibile 5 punti, con una progressione aritmetica interna correlata al numero del personale interessato
Indicare il numero…….

□ di avere acquisito anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo. (In caso di cessione d'azienda, l'operatore che può far valere il requisito di anzianità è solo l'ultimo cessionario, ossia colui che subentra nella gestione dell'azienda acquisendone l'avviamento e il complesso dei beni economici già organizzati. Nel caso di un prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di anzianità nell'esercizio dell'impresa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.
Punteggio massimo 35 punti, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni. **Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%.**
Indicare numero anni di iscrizione storica nel Registro delle Imprese **……;**

Settore merceologico di attività:

- Settore DIRETTO con quello messo a gara (specificare l'attività esatta)
  _____

- Settore ANALOGO a quello messo a gara (specificare l'attività esatta)
_____

□ di aver acquisito l'anzianità attraverso il diretto esercizio dell'attività di vendita nel posteggio oggetto della procedura selettiva.
Punteggio massimo 15 punti ed è riconosciuto al soggetto che risulti titolare della concessione in essere alla data di presentazione della domanda, a prescindere dall'ampiezza del periodo di permanenza.
Allegare l'Atto di Concessione o un titolo amministrativo valido;

□ di avere i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro.
Punteggio riconoscibile 5 punti.

□ avere acquisto anzianità nella spunta sull'intero mercato calcolata in termini di giorni di lavoro.
Punteggio massimo 5 punti complessivi.

- □ **meno di 50 giorni: 1 punto;**
- □ **da 51 a 150 giorni: 2 punti;**
- □ **da 151 a 300 giorni: 3 punti;**
- □ **da 301 a 450 giorni 4 punti;**
- □ **oltre 450 giorni: 5 punti.**

Il punteggio relativo all'anzianità di spunta è attribuibile con riferimento ad un solo posteggio oggetto della procedura selettiva. Pertanto, qualora l'operatore presenti domanda per più posteggi nella medesima area mercatale, l'anzianità maturata potrà essere fatta valere, a scelta del candidato, per una sola domanda.

□ offerta di prodotti tipici e di qualità.
Indicare la tipologia dei prodotti alimentari o artigianali la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio regionale ove insiste l'area mercatale
……..
Per maturare il diritto all'attribuzione dell'intero punteggio, si applica un criterio di prevalenza sulla base dell'impegno assunto. Il punteggio può essere attribuito solo se nel caso in cui almeno il 50% della merce venduta sia riconducibile a tale categoria.
Punteggio attribuibile è pari a 8 punti.

□ impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio.
Punteggio attribuibile è pari a 7 punti.

□ presentazione di progetti innovativi (da allegare), anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto. Allegare il progetto
Punteggio attribuibile è pari a 2 punti.

□ utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale.
Punteggio attribuibile pari a 6 punti.

□ partecipazione a corsi di formazione nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenza di lingue straniere. Indicare ed allegare i corsi:
1 ……

2 ……

3 ……

4 ……
Punteggio attribuibile pari a 7 punti.

□ Certificazione della qualità - Possesso di Marchi di qualità.
Punteggio attribuibile uno per ogni certificazione valida fino a punti 5
Certificazione n. 1_____
Certificazione n. 2 _____

Certificazione n. 3 _____
Certificazione n. 4_____
Certificazione n. 5 _____

Data ___/___/_____ Firma _____

Allegato A

LINEE GUIDA

per il rilascio delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214

1. Le presenti linee guida recano prescrizioni vincolanti finalizzate a garantire uniformità ai bandi per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214.
2. La legge citata, nel contemperare le esigenze di apertura delle aree mercatali ai principi di piena concorrenza, con quelle tese ad assicurare la qualità dell'offerta commerciale e gli aspetti locali di carattere socioeconomico, ha prescritto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche siano rilasciate **per una durata di dieci anni**, sulla base di procedure di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza. Ha altresì previsto che i bandi per il rilascio delle concessioni di posteggio debbano necessariamente tenere conto dei seguenti criteri:

   a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato e a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

   b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della microimpresa, come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;

3. **Durata delle concessioni e procedura**. Nell'ambito delle predette concessioni rientrano quelle relative a posteggi inseriti in mercati, posteggi isolati e chioschi, ivi inclusi quelli finalizzati allo svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e riservati ai produttori agricoli nell'ambito della disciplina del commercio su aree pubbliche. In relazione a tali fattispecie, le amministrazioni comunali, rilevata la disponibilità sulla base delle ricognizioni effettuate, procedono alla redazione di un bando e ne rendono conoscibile l'avvio tramite avviso pubblicato sul proprio sito internet. In ossequio al dettato di legge la durata delle concessioni di posteggio messe a gara è di 10 anni. Una considerazione di specie va però condotta con riferimento alle fiere. Nel silenzio del legislatore rispetto al peculiare fenomeno del commercio ambulante nell'ambito delle fiere, la durata decennale, ove disposta indiscriminatamente, rischia di essere estremamente problematica in quanto le fiere, come noto, si svolgono in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, con cadenza, in genere, annuale; in alcuni casi, poi, i luoghi individuati per la localizzazione delle fiere e persino le tematiche che le caratterizzano possono subire modifiche e variazioni di anno in anno. Per tale ragione, ad oggi, il rilascio della concessione da parte dei Comuni per l'esercizio del commercio su area pubblica in occasione delle fiere si ripete, di norma, ad ogni edizione delle stesse. L'eventuale rilascio di concessioni di durata decennale per le fiere determinerebbe un forte aggravio per i Comuni e un complessivo appesantimento delle procedure in quanto, data la cadenza annuale e la variabilità delle fiere nonché le mutevoli condizioni relative ad eventuali fiere concomitanti, l'interesse a partecipare da parte degli operatori potrebbe venire meno di anno in anno, determinando il mancato utilizzo del posteggio da parte dei titolari della concessione nell'arco del decennio di validità della concessione medesima, e in definitiva introducendo un'alea suscettibile di condizionare in modo rilevante la

buona riuscita della fiera stessa. Al fine di una più agevole gestione e nell'ottica di una maggiore garanzia dei principi di concorrenzialità, si ritiene che la durata decennale delle concessioni per i posteggi in fiera debba intendersi come limite di massimo di durata e non come limite fisso. Al contempo occorre porre la massima attenzione sull'ineludibilità di un periodo minimo, che dev'essere tale da non mortificare gli investimenti, come noto legati alla durata del rapporto concessorio. La stabilità temporale del titolo garantisce continuità nell'esercizio dell'attività, consente una programmazione adeguata degli investimenti e incide positivamente sull'avviamento commerciale, rafforzando il valore complessivo dell'azienda anche ai fini di eventuali operazioni di trasferimento o subingresso. Si ritiene pertanto che le concessioni possano avere durata decennale**,** in caso di fiere che sono storicamente radicate sul territorio e che alla luce della programmazione dell'ente locale sono destinate a svolgersi periodicamente per almeno un siffatto arco temporale. Per le altre fiere, sporadiche o legate a eventi di natura contingente o non ricorrente, è opportuno invece che la durata della concessione sia allineata alla durata della manifestazione fieristica o alle effettive annualità per le quali se ne è programmato a livello locale l'effettivo svolgimento.

4. **Requisiti soggettivi e oggettivi**. Possono partecipare alla selezione le imprese, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, regolarmente costituite ai sensi della normativa vigente purché risultino in possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui all'articolo 71, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

5. **Criteri premiali.** I criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, riportati al punto 2 delle presenti linee guida sono attuati attraverso specifiche premialità di punteggio, nei limiti **complessivi di 60 punti** su cento in totale assegnabili, secondo quanto declinato nei punti seguenti.

6. **Criterio della stabilità occupazionale**. I bandi, al fine di promuovere la stabilità occupazionale di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 11, prevedono una premialità in favore della impresa partecipante che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando, considerando equiparati anche i collaboratori familiari che prestano la propria attività nell'impresa familiare**,** salvi i casi di raggiungimento dei limiti di età ovvero di risoluzione per giusta causa o per motivi non imputabili al datore di lavoro, oppure si impegni ad assumere personale impiegato da imprese che non risultino più assegnatarie di posteggi a seguito della scadenza dell'originaria concessione. I bandi prevedono la decadenza dalla concessione nel caso di mancata osservanza dell'impegno. Il **punteggio premiale massimo riconoscibile è di 5** punti, con una progressione aritmetica interna correlata al numero del personale interessato.

7. **Criterio della professionalità e dell'esperienza**. Al fine di valorizzare le professionalità e l'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento, di cui al comma 2, lettera a), seconda parte, dell'articolo 11 cit., i bandi prevedono una specifica premialità per:
   a) l'anzianità nell'esercizio dell'impresa, comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese sul territorio nazionale quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento messo a gara o in altro settore analogo**.** L'anzianità dell'esercizio d'impresa è fattore che qualifica l'operatore ambulante non tanto sotto il profilo imprenditoriale personale, quanto, piuttosto, sotto quello della storicità dell'azienda, intesa come complesso di persone e beni economici, organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa. In tale chiave l'avviamento correlato all'anzianità dell'azienda, l'esperienza del personale operante nella stessa, la resilienza dell'esercizio commerciale nel tempo, e in

generale la sussistenza di stati, qualità e rapporti legati alla storicità aziendale, costituiscono fattori che testimoniano l'affidabilità e la serietà del soggetto aspirante alla fruizione di un bene pubblico, qual è l'area mercatale, e come tali devono essere valorizzati in un'ottica comparativa. L'unico mezzo di documentazione che può essere utilizzato, in ragione della certezza e della semplicità e immediatezza che lo caratterizza, è l'anzianità di iscrizione nel registro imprese. È evidente che, in caso di cessione d'azienda, l'operatore che può far valere il requisito di anzianità è solo l'ultimo cessionario, ossia colui che subentra nella gestione dell'azienda acquisendone l'avviamento e il complesso dei beni economici già organizzati. Nel caso di un prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di anzianità nell'esercizio dell'impresa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità. **Il punteggio massimo previsto per tale premialità è di 35 punti**, con progressione aritmetica interna correlata al numero di anni. **Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30%.**

b) l'anzianità acquisita, attraverso il diretto esercizio dell'attività di vendita nel posteggio oggetto della procedura selettiva. Questo tipo di premialità è pregnante in quanto valorizza una sub specie particolarmente qualificata dell'esperienza professionale, focalizzata sul posteggio nell'area mercatale oggetto di gara e quindi portatrice di un *know how* in ordine al gradimento e alle aspettative della platea dei consumatori, della conoscenza delle problematicità o comunque delle specificità legate alla localizzazione. Nondimeno, siffatta premialità non deve avere un peso eccessivo, poiché, diversamente, finirebbe per costituire una barriera all'accesso di nuovi operatori all'area mercatale. **Si ritiene che il livello di punteggio che meglio si presti a garantire un equo contemperamento tra le opposte esigenze (valorizzazione delle conoscenze specifiche ed esigenze di non precludere l'accesso ai nuovi competitor) debba essere individuato in 15 punti e non oltre**, e riconosciuto al soggetto che risulti titolare della concessione in essere alla data di presentazione della domanda, a prescindere dall'ampiezza del periodo di permanenza. In questo caso, infatti, riconoscere una gradualità di punteggio correlata all'anzianità di diretto esercizio nel posteggio messo a gara potrebbe determinare un favor dirimente proprio per coloro che sono presenti da più tempo su quella specifica area mercatale, cristallizzando sine die la loro posizione di vantaggio.

8. **Criterio del requisito dimensionale**. I bandi prevedono, infine, in attuazione del comma 2, lettera b), dell'articolo 11, una specifica premialità per le imprese che soddisfano i requisiti dimensionali della microimpresa, ossia meno di dieci occupati e fatturato annuo oppure totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro. **Il punteggio premiale riconoscibile è di 5 punti**.

9. **Ulteriori criteri integrativi.** Premesso quanto sopra in ordine ai criteri di cui all'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n. 214, la cui previsione è da ritenersi obbligatoria, alla luce del disposto dell'articolo 11, comma 2 citato, i bandi devono prevedere anche i criteri di seguito indicati. Questi criteri, ovviamente, non devono essere tali da precostituire condizioni di iniquo vantaggio per le imprese già operanti quali concessionari in scadenza nell'area mercatale oggetto di gara, ovvero precostituire situazioni di svantaggio legate ad aspetti logistici o specificità territoriali che sostanzialmente si traducano in un ostacolo all'accesso. **Il punteggio premiale massimo riconoscibile, in considerazione di quanto già previsto per le premialità di cui ai punti dal 5. all'8, è di 40 punti sui 100 assegnabili.**

9.1. I criteri di cui al punto 9 sono i seguenti:

a) **anzianità acquisita nella spunta sull'intero mercato calcolata in termini di giorni di lavoro.** Si tratta di un criterio che integra e qualifica ulteriormente il criterio di cui al punto 7 relativo all'esperienza professionale, posto che esso concerne un fenomeno frequente e ben conosciuto nell'ambito del commercio ambulante, in virtù del quale si assegnano al venditore che ne faccia istanza, posteggi temporaneamente liberi il giorno stesso del mercato. Una funzione di supplenza che consente quindi di presentare ai consumatori l'area mercatale nella sua piena potenzialità, riconoscendo al contempo agli ambulanti non titolari di posteggio in quel mercato di conseguire una utilità, sia pur limitata alla singola giornata. L'attività svolta in quelle giornate contribuisce certamente ad arricchire il bagaglio professionale del venditore. I bandi devono prevedere, quale criterio integrativo, il numero di giornate di spunta effettuate dall'aspirante concessionario. Considerato che si tratta di un criterio secondario, relativo all'esperienza professionale, già oggetto di un criterio premiale obbligatorio ~~il~~ **il punteggio massimo riconoscibile non può superare i 5 punti complessivi. Tale punteggio va calcolato secondo la seguente anzianità di spunta:**
   - **meno di 50 giorni: 1 punto;**
   - **da 51 a 150 giorni: 2 punti;**
   - **da 151 a 300 giorni: 3 punti;** • **da 301 a 450 giorni 4 punti;**
   - **oltre 450 giorni: 5 punti.**

   Il punteggio relativo all'anzianità di spunta è attribuibile con riferimento ad un solo posteggio oggetto della procedura selettiva. Pertanto, qualora l'operatore presenti domanda per più posteggi nella medesima area mercatale, l'anzianità maturata potrà essere fatta valere, a scelta del candidato, per una sola domanda.
b) **offerta di prodotti tipici e di qualità**. Avuto riguardo alla natura peculiare dei mercati locali e del loro stretto legame con il territorio, un ulteriore criterio integrativo è quello della vendita di prodotti alimentari o artigianali la cui produzione o manifattura è allocata nel territorio regionale ove insiste l'area mercatale. Trattasi di prodotti che rendono il mercato maggiormente attrattivo e soprattutto danno alla vendita ambulante un valore aggiunto rispetto al commercio in sede fissa. È pertanto ragionevole prevedere un criterio premiale che abbia a oggetto proprio la peculiare tipologia di merce venduta. Perché questo non si trasformi surrettiziamente in un impedimento legato alla provenienza territoriale delle merci o del venditore è tuttavia opportuno individuare un punteggio massimo che pur valorizzando tale aspetto, non risulti dirimente rispetto all'assegnazione. Il punteggio attribuibile è pari a **8 punti**. In questo caso, per maturare il diritto all'attribuzione dell'intero punteggio, non potendosi adottare un approccio così rigoroso da inibire la vendita di altri prodotti, è ragionevole applicare un criterio di prevalenza sulla base dell'impegno assunto. Il punteggio può cioè essere attribuito solo se nel caso in cui almeno il 50% della merce venduta sia riconducibile a tale categoria.
c) **impegno da parte dell'operatore a consegnare a domicilio.** Le aree mercatali sono spesso frequentate da consumatori vulnerabili o che a causa della ridotta mobilità non riescono, in assenza di carrelli o di ausili specifici, a fruire pienamente delle diverse opportunità offerte dai vari venditori. Diventa in questi casi, come negli altri casi di semplice esigenza legati alle disponibilità di tempo e di mezzi da parte dei comuni consumatori, estremamente utile il servizio della consegna a domicilio. Il punteggio attribuibile è pari a **7 punti.**
d) **presentazione di progetti innovativi**, anche relativi a caratteristiche di compatibilità architettonica dei banchi rispetto al territorio in cui si collocano, ottimizzando il rapporto tra la struttura ed il contesto. Il punteggio attribuibile è pari a **2 punti.**
e) **utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale**. Il punteggio attribuibile è pari a **6 punti.**

f) **partecipazione a corsi di formazione** nelle materie attinenti alla conoscenza delle norme di settore, regole professionali, conoscenza di lingue straniere. Il punteggio attribuibile è pari a **7 punti.**

I Comuni possono prevedere criteri ulteriori per un massimo complessivo di **5 punti**, purché correlati alla qualità dell'offerta o al livello di servizio fornito e tali da non riprodurre, anche indirettamente, i criteri obbligatori né da incidere in modo determinante sull'esito della procedura selettiva, ovvero possono spalmare tale punteggio fra i criteri integrativi di cui alle lettere da *b)* ad *f)*, o valorizzare maggiormente uno di essi.

9.2. Per quanto concerne le clausole che comportano l'assunzione da parte dell'aspirante concessionario di un facere o di un impegno (ad esempio impegno a fornire prodotti tipici, ovvero impegno a consegnare a domicilio), giova precisare che non può essere inferiore ad un triennio. Il mancato rispetto di tale impegno, se accertato a mezzo di ispezione, sopralluogo o verifica disposta dai competenti organi, dev'essere sanzionato con la decadenza della concessione. È necessario altresì precisare che in caso di cessione, in via temporanea o definitiva, dell'azienda o del ramo di essa, titolare della concessione di posteggio, il subentrante è tenuto al rispetto dei medesimi impegni, il mancato rispetto dei quali determina la decadenza della stessa.

10. Infine, in pedissequa attuazione dell'articolo 11, comma 2, lett. c), ai fini della tutela della concorrenza, nonché per assicurare pluralità e differenziazione dell'offerta al consumatore, il numero dei posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo soggetto, nell'ambito della medesima area mercatale, in quanto titolare, possessore o detentore, è soggetto ad un limite massimo, da fissarsi secondo il seguente criterio:

a. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, non più di due concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili;
b. se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, non più di tre concessioni di posteggio, a qualunque settore merceologico esse siano riferibili.

Ai fini dell'applicazione del limite al numero dei posteggi viene ritenuta rilevante, da parte del soggetto interessato, la partecipazione di controllo.

10.1. Ove all'esito della procedura di evidenza, residuino posteggi non assegnati per insufficienza delle domande, tali posteggi sono assegnati prioritariamente agli operatori economici inseriti nella graduatoria degli spuntisti, ove sussistente, che ne facciano richiesta e sempre che gli stessi non risultino già titolari di altra concessione nel medesimo mercato. Se residuano ancora posteggi liberi, questi possono essere assegnati agli aspiranti concessionari già utilmente collocati in graduatoria che ne facciano richiesta, secondo l'ordine della stessa, comunque nel rispetto del contingente massimo di posteggi assegnabile di cui ai precedenti punti a) e b).

11. Ove dovessero verificarsi situazioni di parità di punteggio conseguito, esse sono risolte con l'assegnazione all'impresa con maggiore anzianità, documentata secondo quanto previsto al punto 7, lettera a).

12. Le concrete modalità di applicazione dei criteri e le esemplificazioni dei metodi di calcolo per la progressione aritmetica sono riportati nell'Allegato 1 che costituisce parte integrante delle presenti linee guida.

ALLEGATO 1

Quadro riepilogativo dei criteri

N.	Criterio	Punteggio	Tipo
CRITERI OBBLIGATORI (max 60 pt)			
6	Stabilità occupazionale	Max 5 pt	Progressione
7a	Professionalità – anzianità impresa	Max 35 pt	Progressione
7b	Professionalità – esercizio diretto nel posteggio	15 pt	Fisso
8	Requisito dimensionale (microimpresa)	5 pt	Fisso
CRITERI INTEGRATIVI (max 40 pt)			
9.1a	Anzianità di spunta sull'intero mercato	Max 5 pt	Scaglioni
9.1b	Offerta prodotti tipici/qualità (≥50% della merce)	8 pt	Fisso
9.1c	Consegna a domicilio	7 pt	Fisso
9.1d	Progetti innovativi / compatibilità architettonica	2 pt	Fisso
9.1e	Utilizzo di mezzi a basso impatto ambientale	6 pt	Fisso
9.1f	Partecipazione a corsi di formazione	7 pt	Fisso
9.1g	Criteri aggiuntivi comunali	Max 5 pt	Variabile
	TOTALE	**100 pt**	

Metodo di calcolo per i criteri a progressione aritmetica

Per i criteri che prevedono un punteggio massimo con progressione aritmetica interna (criteri 6 e 7a), il punteggio viene attribuito mediante il metodo della **proporzionalità lineare**. Tale metodo rapporta il valore del singolo concorrente al valore più alto registrato tra tutti i partecipanti.

Punteggio = (Valore del concorrente ÷ Valore massimo tra i concorrenti) × Punteggio massimo
Il valore massimo è determinato dinamicamente dalla migliore offerta presentata tra tutti i partecipanti alla procedura selettiva.

ESEMPI

Criterio 6 – Stabilità occupazionale (max 5 punti)

Il criterio premia l'impresa che assicuri per almeno un triennio la stabilità del personale impiegato nel posteggio messo a bando. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di personale interessato**.

Formula applicabile:

Punteggio = (N. dipendenti del concorrente ÷ N. dipendenti massimo tra i concorrenti) × 5

Esempio applicativo (concorrente con il maggior numero di dipendenti = 8):

Concorrente	N. dipendenti	Calcolo	Punteggio
A	8	(8÷8) × 5	**5,00**
B	6	(6÷8) × 5	**3,75**
C	3	(3÷8) × 5	**1,88**
D	1	(1÷8) × 5	**0,63**

Criterio 7a – Anzianità nell'esercizio dell'impresa (max 35 punti)

Il criterio valorizza l'anzianità comprovata dall'iscrizione storica nel Registro delle Imprese quale ditta attiva e operante nel commercio su aree pubbliche nel settore di riferimento. Il punteggio è calcolato con progressione aritmetica correlata al **numero di anni di anzianità**.

Formula applicabile:

Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35

Esempio applicativo (concorrente con la maggiore anzianità = 24 anni):

Concorrente	Anni anzianità	Calcolo	Punteggio
A	24	(24÷24) × 35	**35,00**
B	15	(15÷24) × 35	**21,88**
C	8	(8÷24) × 35	**11,67**
D	2	(2÷24) × 35	**2,92**

Nel caso di esperienza maturata in settori analoghi a quelli di riferimento, l'anzianità è valutata con un punteggio ridotto del 30% (i.e. x 0,70).

Esempio applicativo – mix settore diretto e settore analogo:

Formula per settore analogo: Punteggio = (Anni del concorrente ÷ Anni massimi tra i concorrenti) × 35 × 0,70

Concorrente	Anni anzianità	Settore	Calcolo	Punteggio
A	24	Diretto	(24÷24) × 35	**35,00 pt**
B	20	Analogo	(20÷24) × 35 × 0,70	**20,42 pt**
C	15	Diretto	(15÷24) × 35	**21,88 pt**
D	10	Analogo	(10÷24) × 35 × 0,70	**10,21 pt**
E	8	Diretto	(8÷24) × 35	**11,67 pt**

Osservazione: il concorrente B (20 anni in settore analogo) ottiene 20,42 pt, mentre il concorrente C (15 anni in settore diretto) ottiene 21,88 pt. Nonostante B abbia più anni di esperienza, la riduzione del 30% per il settore analogo lo posiziona leggermente al di sotto di C, valorizzando così correttamente la maggiore pertinenza del settore diretto.

L. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ – PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO

(Art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ Prov. (____) il ___/___/_____
Codice Fiscale _____
Residente a _____ Prov. (____)
In Via/Piazza _____ n. _____
In qualità di **Legale Rappresentante** della Società / Impresa:
Denominazione/Ragione Sociale _____
Sede legale in _____ Prov. (____)
In Via/Piazza _____ n. _____
Partita IVA / Codice Fiscale _____

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA:

(Selezionare ed opzionare il caso corrispondente)

□ **INSUSSISTENZA DI CONTROLLO**
Che la società rappresentata **non si trova** in alcuna situazione di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile rispetto ad alcun altro soggetto concorrente alla medesima procedura, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

□ **SUSSISTENZA DI PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO ATTIVO**
Che la società rappresentata **detiene una partecipazione di controllo** ai sensi dell'art. 2359 c.c. nella seguente società:

Denominazione: _____

Codice Fiscale / P.IVA: _____

Quota di partecipazione: _____%

Tipologia di controllo:

□ Diretto

□ Indiretto (tramite controllata o fiduciaria)

□ Esclusivo

□ Congiunto

Fattispecie di controllo (ex art. 2359 c.c.):

□ Co. 1 n. 1 (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria)

□ Co. 1 n. 2 (voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante)

□ **OPZIONE C – SUSSISTENZA DELLA CONDIZIONE DI SOCIETA' CONTROLLATA**

Che la società rappresentata **è controllata** ai sensi dell'art. 2359 c.c. dal seguente soggetto controllante:

Denominazione/Cognome e Nome: _____

Codice Fiscale / P.IVA: _____

Sede Legale / Residenza: _____

Tipologia di controllo:

□ Diretto

□ Indiretto (tramite controllata o fiduciaria)

□ Esclusivo

□ Congiunto

Fattispecie di controllo (ex art. 2359 c.c.):

□ Co. 1 n. 1 (maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria)

□ Co. 1 n. 2 (voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante)

(Ripetere lo schema sopra per ogni ulteriore società coinvolta).

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che la presente partecipazione non altera le condizioni di trasparenza, correttezza e indipendenza necessarie ai fini della presente istanza/procedura.

Luogo e Data: _____

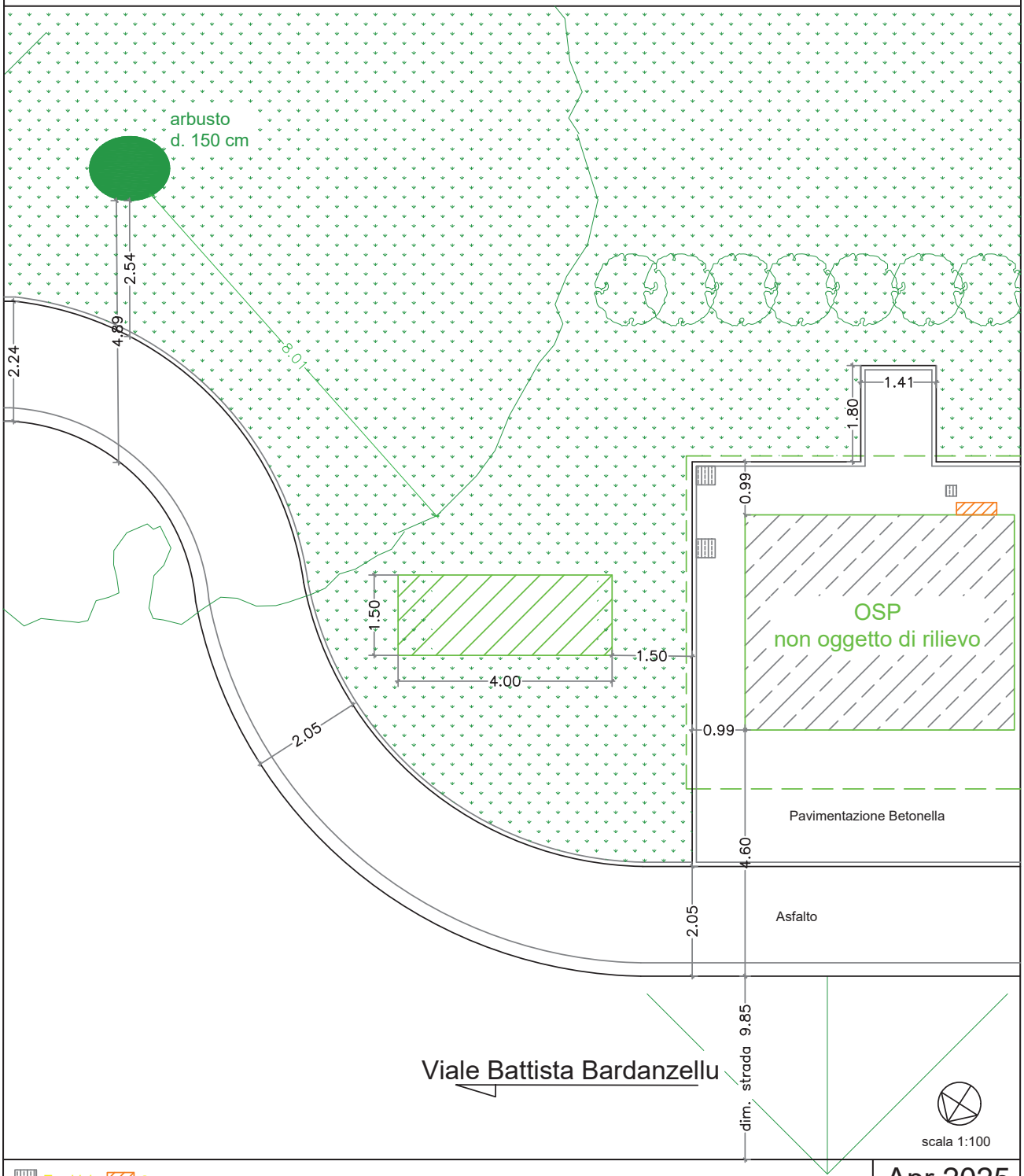
Firma (Digitale o autografa)

_____

ROMA

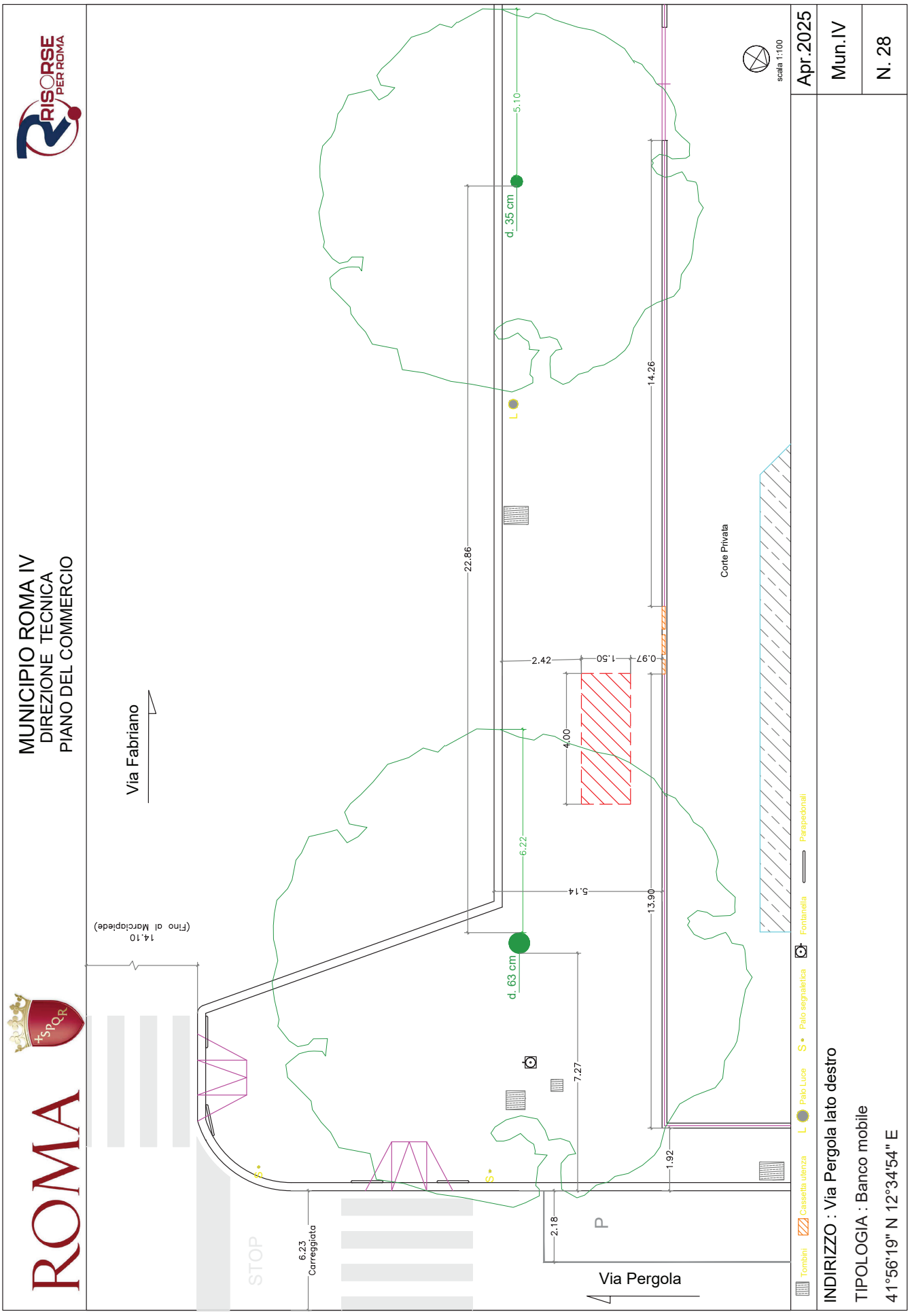
MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO

RISORSE PER ROMA



Tombini Cassetta utenza

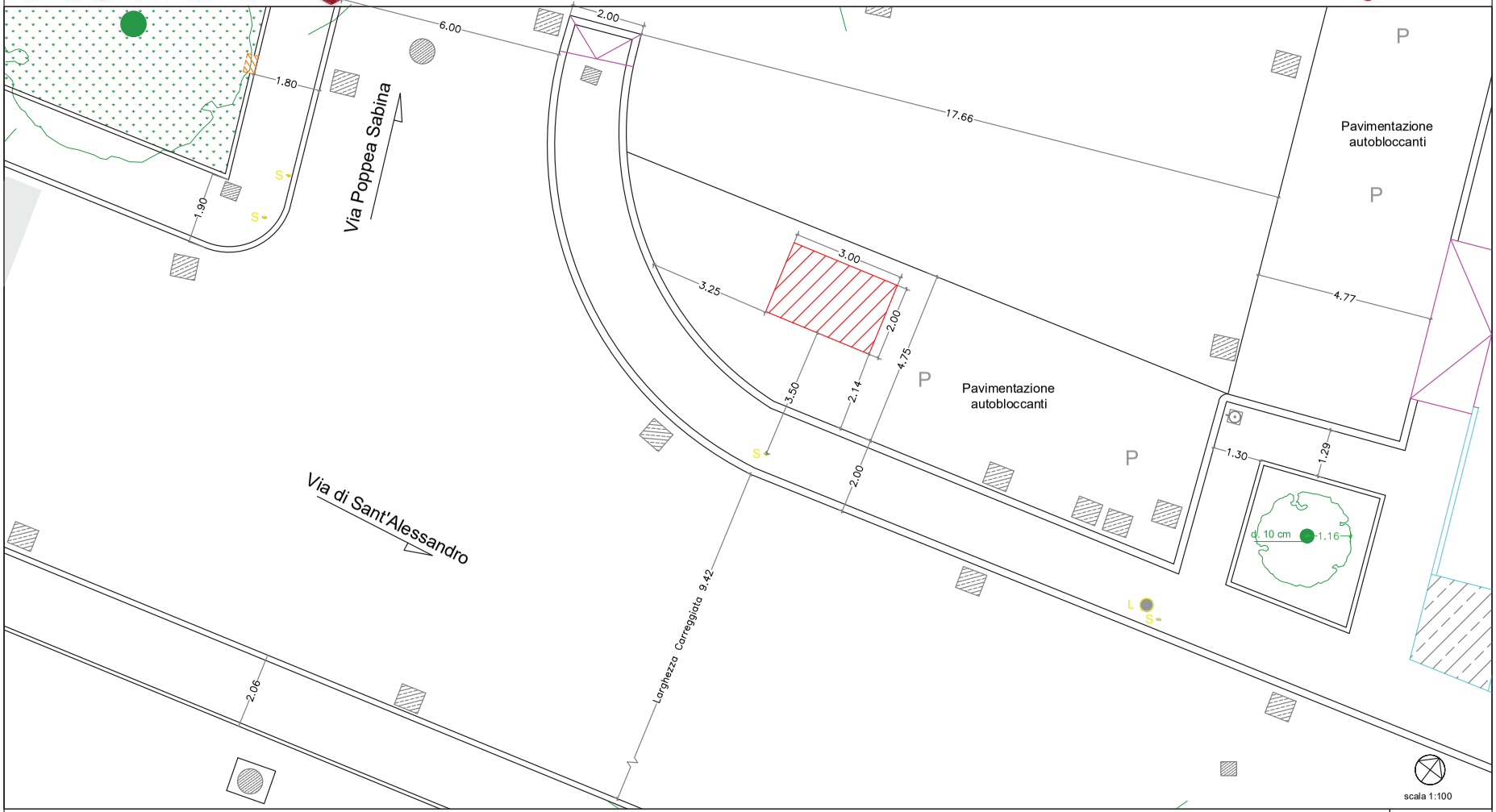
	Apr.2025
INDIRIZZO : Viale Battista Bardanzellu fronte civ. 36	Mun.IV
TIPOLOGIA : Banco mobile	
41°54'53.9"N 12°34'24.9"E	N. 21


ROMA
RISORSE PER ROMA
MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO
Via Fabriano
(Fino al Marciapiede)
14.10
STOP
6.23
Carreggiata
Via Pergola
P
d. 35 cm
d. 63 cm
5.10
22.86
14.26
2.42
1.50
0.97
4.00
6.22
5.14
13.90
7.27
1.92
2.18
Corte Privata
scala 1:100
Tombini
Casseta utenza
L
Palo Luce
S
Palo segnaletica
Fontanella
Parapedonali
Apr.2025
Mun.IV
N. 28
INDIRIZZO : Via Pergola lato destro
TIPOLOGIA : Banco mobile
41°56'19" N 12°34'54" E

ROMA

MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO

RISORSE PER ROMA



Tombini | Cassetta utenza | L Palo Luce | S Palo segnaletica | Fontanella | Parapedonali

Apr.2025

INDIRIZZO : Via Poppea Sabina ang. Via S. Alessandro

TIPOLOGIA : Banco Mobile 3,00 x 2,00 m

41°56'54.7"N 12°36'06.3"E

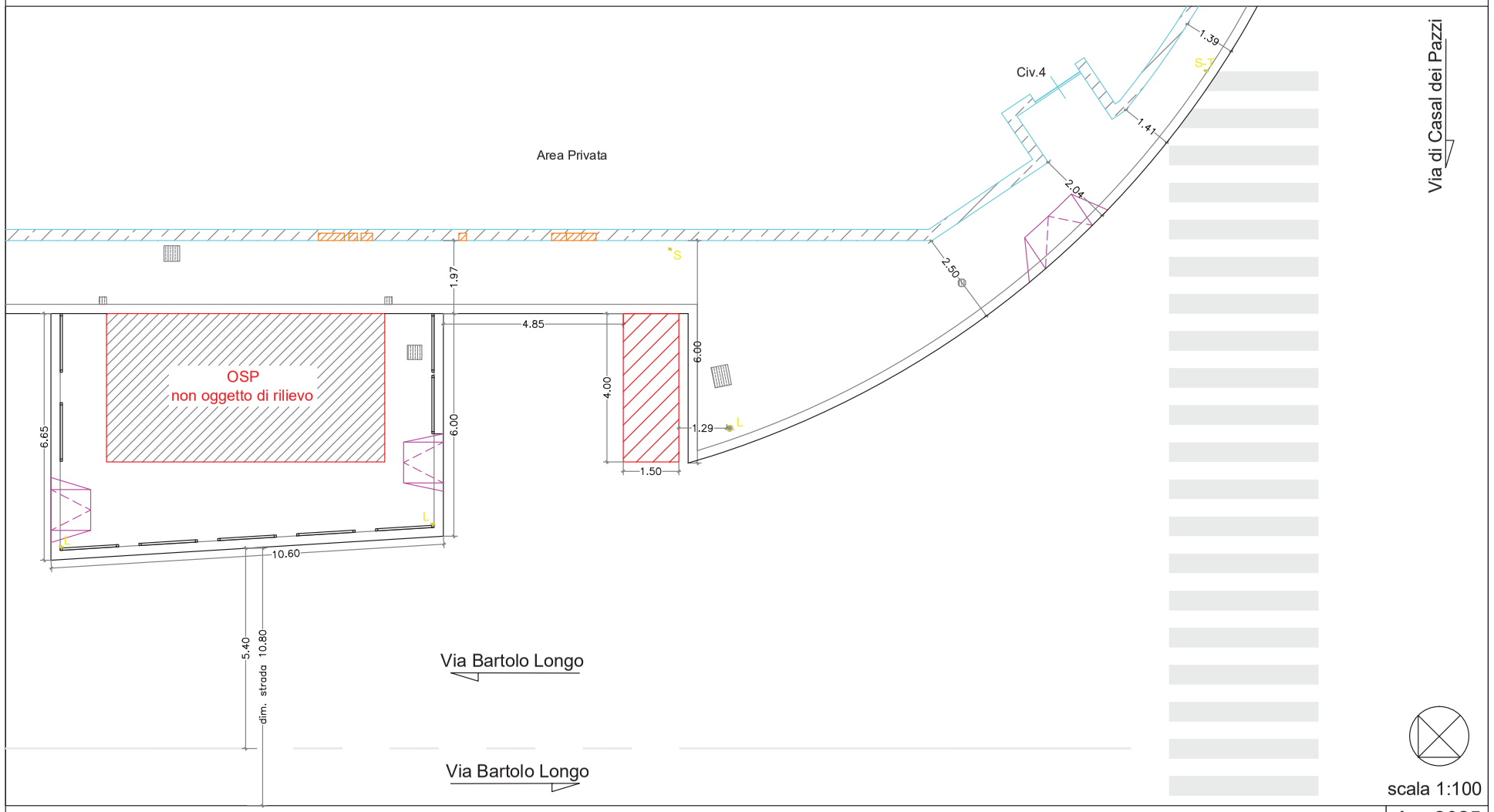
Mun.IV

N. 72

ROMA

MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO

RISORSE PER ROMA



S - Palo segnaletica S-T - Palo toponomastica L - Palo Luce Tombini Cassetta utenza Parapedonali

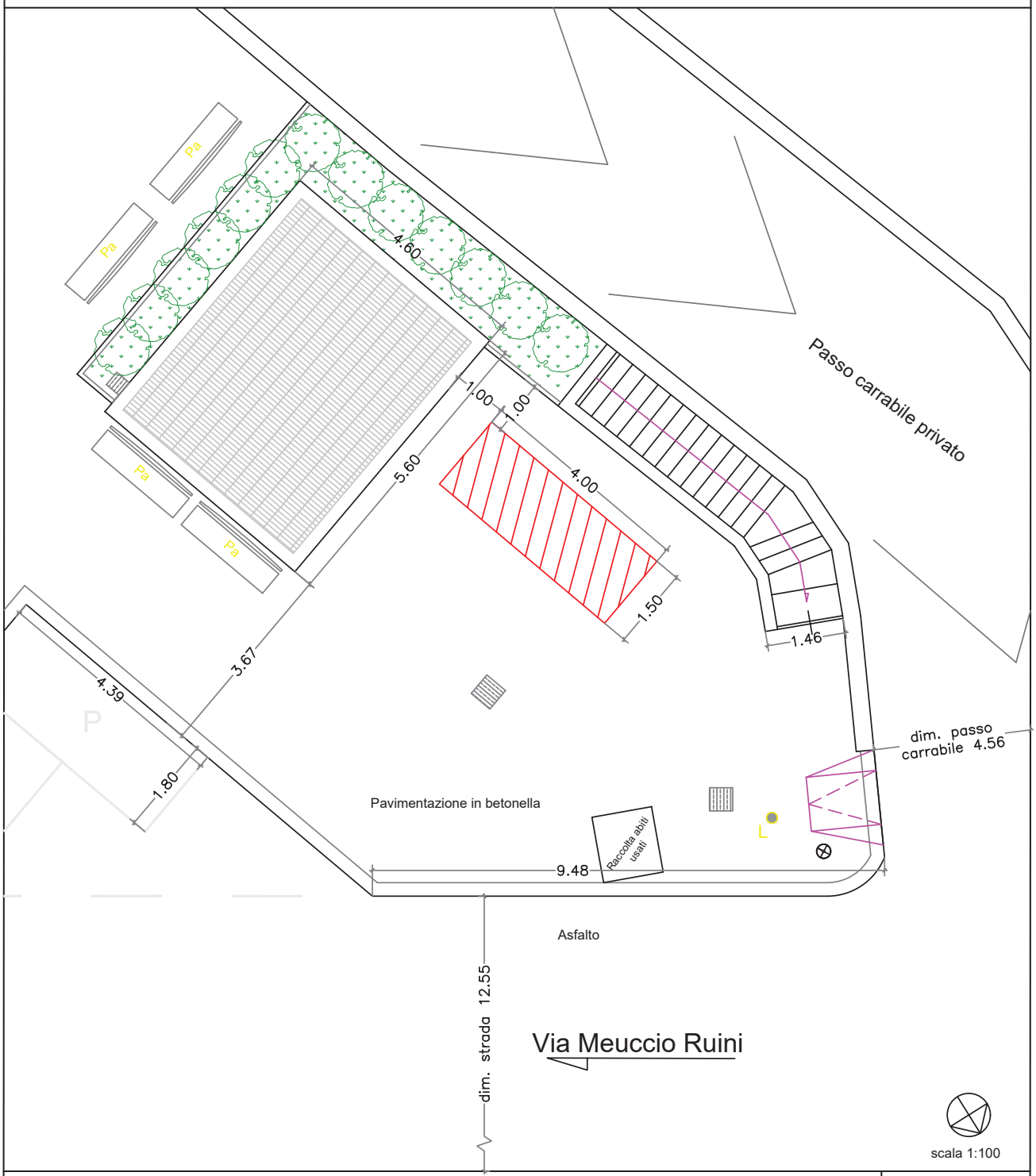
	Apr.2025
INDIRIZZO : Via Bartolo Longo altezza civ. 4	Mun.IV
TIPOLOGIA : Banco Mobile	
41°55'49.0"N 12°34'00.5"E	N. 23

05/11/2026 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 89

ROMA

MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO

RISORSE PER ROMA



L Palo Luce | Tombini | Cestino rifiuti | Pa Panchina | Griglia keller

Apr.2025

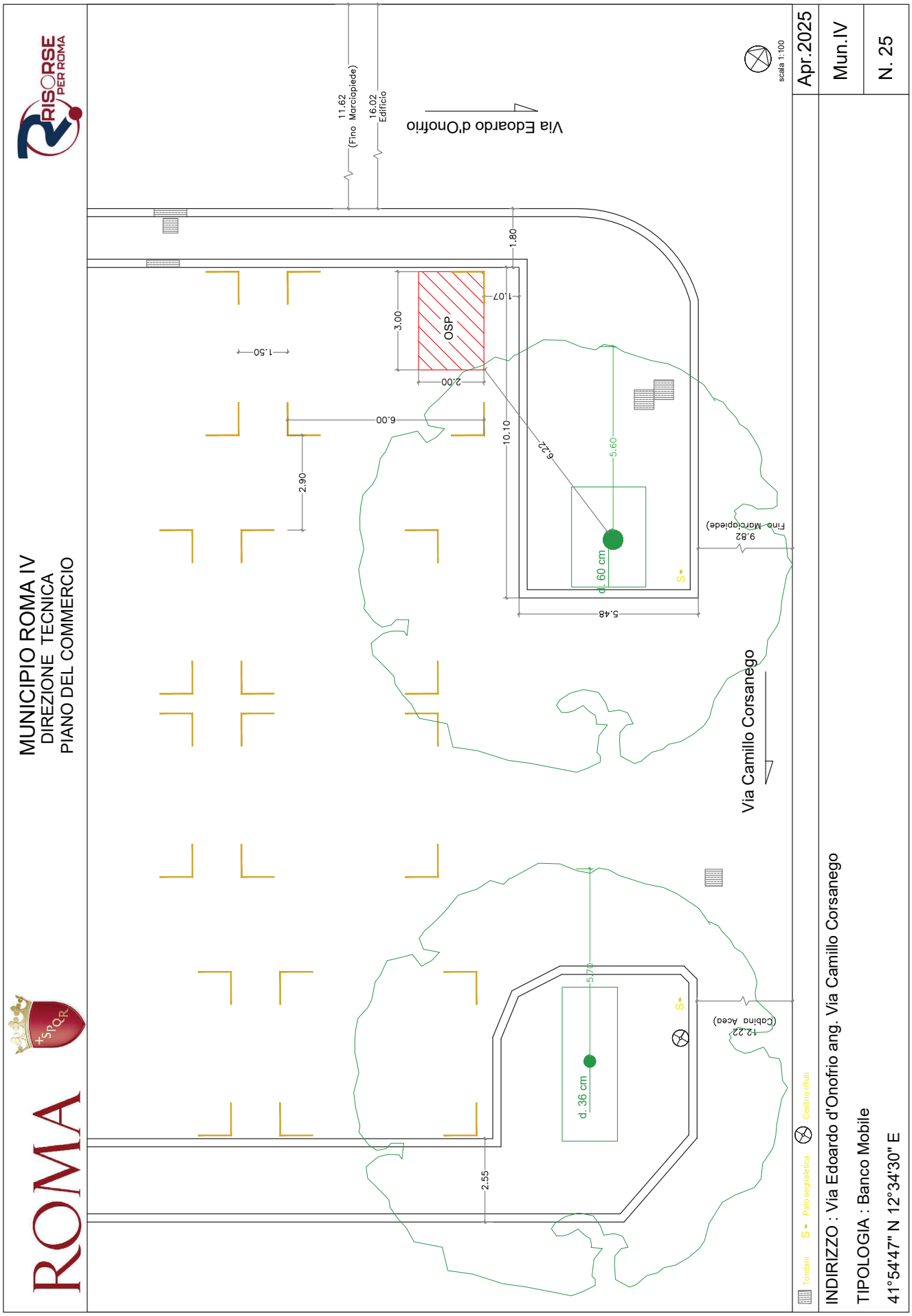
INDIRIZZO : Via Meuccio Ruini ang. Via Orlando Guardati

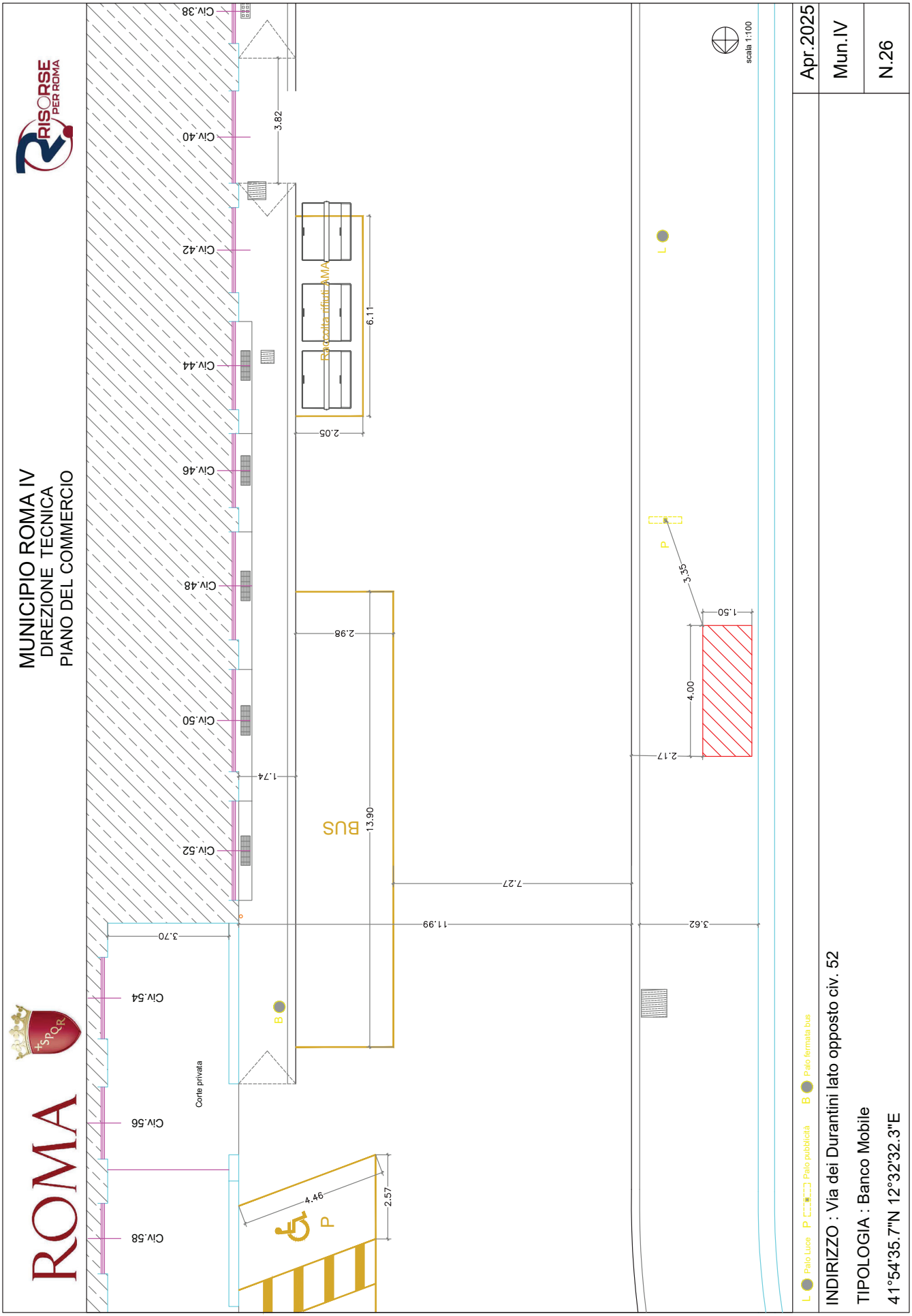
TIPOLOGIA : Banco mobile

41°54'37.4"N 12°34'27.9"E

Mun.IV

N. 24


ROMA
RISORSE PER ROMA
MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO
Via Edoardo d'Onofrio
Via Camillo Corsanego
11.62
(Fino Marciapiede)
16.02
Edificio
OSP
3.00
2.00
1.07
1.80
1.50
6.00
2.90
10.10
9.22
5.60
d. 60 cm
5.48
9.82
(Fino Marciapiede)
5.70
d. 36 cm
2.55
12.22
(Cabina Acea)
scala 1:100
Tombini
Palo segnaletica
Cestino rifiuti
Apr.2025
Mun.IV
N. 25
INDIRIZZO : Via Edoardo d'Onofrio ang. Via Camillo Corsanego
TIPOLOGIA : Banco Mobile
41°54'47" N 12°34'30" E


MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
PIANO DEL COMMERCIO
RISORSE PER ROMA
ROMA
Civ.38
Civ.40
Civ.42
Civ.44
Civ.46
Civ.48
Civ.50
Civ.52
Civ.54
Civ.56
Civ.58
3.82
6.11
2.05
Raccolta rifiuti AMA
2.98
13.90
BUS
1.74
7.27
11.99
3.70
3.62
Corte privata
4.46
2.57
P
B
L
3.35
1.50
4.00
2.17
scala 1:100
Palo Luce
Palo pubblicità
Palo fermata bus
Apr.2025
Mun.IV
N.26
INDIRIZZO : Via dei Durantini lato opposto civ. 52
TIPOLOGIA : Banco Mobile
41°54'35.7"N 12°32'32.3"E